

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO D'AUTORE

PROPOSTE PER UNA RIFORMA DEL DIRITTO D'AUTORE

ROMA, 18 dicembre 2007

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO D'AUTORE

E' per me un onore consegnare al Ministro per i Beni e le Attività culturali il documento contenente "Proposte per una riforma del diritto d'autore", al quale hanno collaborato 110 tra i massimi esperti italiani in proprietà intellettuale.

E' stato un lavoro **proficuo, intelligente, generoso.**

Proficuo, se si pone mente al fatto che il Comitato, insediatosi nella nuova composizione il 18 luglio 2007 (oggi è il 18 dicembre, dunque sono passati cinque mesi esatti), ha dato immediatamente impulso all'invito del Ministro a lavorare nella prospettiva di una riforma della materia. E, soprattutto, se si considera che i lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, sono cominciati lo scorso 8 ottobre. Dunque in sessanta giorni di lavoro intenso ed appassionato (e la mole della fatica è rappresentata dalle centinaia di pagine allegate alla bozza di proposta, che danno testimonianza di un dibattito schietto e vivace), ha visto la luce il presente documento, che rappresenta con completezza le linee di tendenza presenti nella società in ordine ad una riforma della tutela autoriale.

Avevamo un unico obiettivo, fondamentale: far emergere le visioni, i punti di vista, assai diversificati, che attraversano il comparto. Linee di tendenza che tuttavia fossero rappresentate in maniera compiuta, con cognizione di causa e capacità tecnico-giuridica nella forma dell'emendamento al testo della legge n. 633 del 1941.

Scorrendo il documento che segue, direi che l'obiettivo è stato centrato e ciò grazie ad un metodo di lavoro interdisciplinare e trasversale attraverso l'accostamento di cattedratici della materia giuridica e tecnologica, direi i massimi cattedratici, con il confronto tra significativi operatori dell'industria

culturale con i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, il mondo delle biblioteche; con il contributo tecnico di magistrati, avvocati ed esperti del settore. Un grande polmone aperto sugli interessi che si confrontano, anche in contraddittorio, nello scenario cruciale delle metamorfosi che assume il diritto d'autore nella società dell'informazione. E l'esito più fecondo è stato appunto quello di ordinare, in termini di fruibilità normativa, tali interessi vivi, vitali. Per questo motivo le proposte che si leggeranno di seguito accanto ad ogni singolo articolo della legge vigente, saranno anche dialettiche tra loro, anche divergenti, frutto di approcci diversi. Ho ritenuto perciò utile anteporre alla lettura del testo normativo due contributi scritti relativi ad alcune tra le più significative linee di tendenza che si stanno confrontando, l'una competitivo-consumeristica finalizzata ad obiettivi di fruibilità diffusa del bene intellettuale, l'altra per una strategia di protezione che lega lo sviluppo del settore agli interessi remunerativi delle imprese che producono contenuti creativi.

Mi pare anche un lavoro **intelligente**. Intanto in omaggio alle tante intelligenze coinvolte, ma poi, soprattutto perché si tratta di un lavoro aperto, svolto alla luce del sole (abbiamo pubblicato il testo, ricevendo contributi, in *Wiki*, su Internet). Passatemi questa espressione, direi che tutti hanno “giocato a carte scoperte”. Del resto, dovendo affrontare il cuore della tutela della circolazione delle opere dell'intelletto, sarebbe stato a dir poco paradossale rinchiudersi nei meandri delle stanze di palazzo, per parlare di come incentivare la circolazione delle idee, la promozione della cultura, delle creazioni dell'ingegno umano, senza un confronto reale, intenso, senza aver paura, appunto, delle idee proprie e altrui.

Certamente quanto consegniamo oggi al Ministro per i Beni e le Attività culturali, è un “semilavorato”, che andrà orientato, per poi articolarsi in una proposta organica. Ma non voleva essere altrimenti, pena il riemergere successivo di punti di vista inespressi, soluzioni non previste, interessi non rappresentati. L'intelligenza del lavoro sta proprio nel segnare le tracce di possibili

orientamenti, per verificare dove sia possibile fare sintesi e dove invece occorra fare una scelta. Ma l'impegno di quanti hanno sin qui collaborato è di restare in ascolto, vigili nel raccogliere indicazioni e, se richiesti, pronti a dare ulteriori contributi.

Ho detto, infine, che è stato un lavoro **generoso**.

In tempi di antipolitica galoppante, è bene ricordare che tutti i 110 estensori coinvolti hanno collaborato gratuitamente. Questa sottolineatura è importante, considerando che al di là del prestigio personale e degli interessi legittimi coinvolti, ciascuno di noi ha dedicato tempo, capacità di cui è in possesso e soprattutto appassionata partecipazione nel sentirsi *homo faber* di un diritto d'autore equo ed armonico con le mutate esigenze tecnologiche.

Anche per questo il ringraziamento finale va ai collaboratori dell'Ufficio ministeriale del Diritto d'autore, sempre solerti nel coadiuvare i nostri lavori, e va ai due giovani coordinatori, la prof.ssa Valeria Falce e l'avv. Ferdinando Tozzi, che sono stati il vero motore dell'iniziativa, avendo, con perseveranza ed umiltà, davvero "trainato" i tanti intelletti per il fecondo contributo alla redazione del documento che oggi consegniamo nelle mani del Ministro Rutelli.

Roma, 18 dicembre 2007

Prof. Alberto Maria Gambino

Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

***PRESENTAZIONE DEL PROFESSORE GUSTAVO GHIDINI E
DELL'AVVOCATO GIOVANNI CAVANI***

Caro Ministro Rutelli, caro Presidente Gambino,

Vi ringraziamo anzitutto per l'onore di essere stati consultati, e richiesti, assieme ad altri distinti studiosi ed operatori, di avanzare suggerimenti e proposte per aggiornare il Regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore (LA), ed altresì fornire indicazioni di prospettiva per una futura eventuale riforma della stessa legge. E ciò allo scopo, altamente apprezzabile, di giungere a formulare normative che realizzino l'equilibrata tutela degli interessi rilevanti nella materia autoriale, con modalità coerenti con i mutati scenari tecnologici nei quali tanta parte della creatività si esprime e circola nell'ambiente sociale, in una dimensione spaziale illimitata, come mai nella storia.

In proposito, desideriamo indirizzare a Voi, e all'intero Comitato, queste Note accompagnatorie di proposte riformatrici già presentate. Note il cui titolo abbiamo mutuato - assai immodestamente, ma senza plagio! - dal libro "Looking Forward", nel quale Franklin Delano Roosevelt enunciò le linee guida del programma di riforme che avrebbe dato vita al *New Deal*.

1. Le norme regolamentari sono per loro natura espressioni "derivate" di scelte giuspolitiche incarnate dalla normazione primaria, e hanno lo scopo tipico di rappresentarne l'adattamento funzionale, sia sul piano tecnico che su quello amministrativo. Proprio in ragione di ciò, come già evidenziato nella relazione presentata al Presidente del Comitato, non sussistono modifiche al regolamento idonee ad incidere in favore degli interessi (di rango costituzionale: v.infra) al

libero accesso alle opere dell'ingegno coinvolti nella tematica delle "libere utilizzazioni"; eccezion fatta per la proposta di introdurre, in materia di opere cui siano apposte misure tecnologiche di protezione ex art. 102 *quater*, L.A., una procedura semplificata ed automatica di accesso ai contenuti dell'opera protetta.

2. Quanto a ipotesi di riforma della legislazione primaria, sono state pure consegnate diverse proposte all'attenzione del Presidente e quindi del Ministro, come materiale eventualmente da sottoporre alla meditazione di Governo e Parlamento. Questo tipo di proposta normativa, come accennato, riflette di regola non più aggiustamenti e adattamenti tecnici, bensì, anche obbiettivamente, tendenze giuspolitiche più profonde. E dunque, pur senza alcuna pretesa di completezza, volgiamoci a un piano più alto della riflessione. *Paulo maiora canamus* - almeno tentiamo di farlo.

3. Le proposte che alcuni di noi hanno presentato muovono da una constatazione di fondo che abbraccia gli assetti in essere e *in fieri* della proprietà intellettuale (PI), in prospettiva internazionale: vale a dire la diffusa richiesta di un riequilibrio, di un nuovo bilanciamento degli attuali assetti normativi degli interessi rilevanti. Molti ritengono infatti che tali assetti riflettano impostazioni eccessivamente "protezionistiche" per i detentori di diritti d'autore e connessi. Una richiesta di nuovi equilibri, si diceva, più attenti sia all'esigenza di promuovere dinamiche più "diffuse" della creatività, sia a quella di agevolare un più diffuso accesso e una più intensa circolazione di cultura e informazione, sostrato e postulato fondamentale di una società democratica *in progress*: tutti ricordiamo la definizione della democrazia di Tocqueville: essa è il potere di un popolo *informato*.

4. L'impostazione a base delle proposte avanzate da alcuni membri di questo Comitato, così come da vari membri della Commissione "Nuove tecnologie" si propone anzitutto una doppia compatibilità: quella con la normazione comunitaria

- del Trattato e delle Direttive - da un lato, e quella con il dettato costituzionale dall'altro. *Recte*: più che di lati, dovremmo parlare di piani di rilevanza costituzionale (nella sintesi di profilo formale e "materiale").

Da un lato, infatti, anche il cd limite comunitario evidenzia, al suo interno, una chiara sovraordinazione "gerarchica" dei Trattati istitutivi della Comunità e dell'Unione rispetto alle Direttive. Ci riferiamo *in primis*, e per ciò che qui interessa più da vicino, ai principi a tutela della libertà di concorrenza. Ebbene, anche con essi deve misurarsi (rispettandoli) la stessa normazione (ordinaria) comunitaria: ne vedremo un'applicazione in materia di tutela del *software* (infra, par. 9).

Dall'altro lato, lo stesso "limite comunitario" è a sua volta soggetto al cd contro-limite (come dicono i costituzionalisti) della compatibilità con la nostra Carta costituzionale, i cui principi fondamentali e le disposizioni in materia di diritti e doveri dei cittadini occupano a loro volta una posizione preminente rispetto alle stesse norme comunitarie, ed esprimono quindi la misura finale e, per così dire, la prova di resistenza della legittimità della normazione ordinaria: anche, ripetesi, se introdotta in esecuzione di disposizioni comunitarie.

Ed è infine appena il caso di ricordare quanti siano i principi fondamentali di eminente rango costituzionale coinvolti negli assetti normati dal diritto d'autore. Principi rispetto al cui soddisfacimento la tutela dei diritti di autori ed editori è - non dimentichiamolo - mezzo a fine. E questo anche in ordinamenti fra i più attenti alla tutela del *copyright*: la Corte Suprema degli S.U. ha più volte sottolineato la natura strumentale della tutela di autori e inventori rispetto al conseguimento dell'obbiettivo costituzionale (art.1.8. Cost USA) di far avanzare "*science and the useful arts*".

5. Tutto ciò necessariamente premesso, entriamo subito *in medias res*. Le proposte che abbiamo presentato si collocano in due distinte, e pur spesso convergenti

prospettive, espressive di quella richiesta di riequilibrio che sopra abbiamo ricordato.

A) Una prima prospettiva è quella dell'incoraggiamento e della valorizzazione dell'attività creativa, e imprenditoriale, di chi “viene dopo” gli autori e gli aventi causa (i titolari, *tout court*) di opere già realizzate, operando nel solco tracciato da queste ultime. Gli interessi dei primi vanno meglio temperati con quelli, ovviamente indiscutibili, dei secondi: e proprio per promuovere la ricchezza delle dinamiche della creatività e della diffusione e della circolazione dei suoi risultati.

Le proposte riguardano principalmente l'area del cd *technology copyright*, e segnatamente quella del *software*. In particolare, l'accesso ai contenuti di programmi per elaboratori mediante la loro decompilazione, dovrebbe essere consentito senza porre limiti legati alla finalità della decompilazione stessa. Attualmente, come è noto, secondo la prospettiva tracciata dalla direttiva 91/250 e recepita dal legislatore nazionale, il solo ambito funzionale in cui può svolgersi una concorrenza fondata su innovazioni derivate è quello della interoperabilità fra programmi. Troppo poco per assicurare la piena manifestazione di libertà di iniziativa di impresa e di concorrenza, onde stimolare a tutto campo l'innovazione, e in particolare lo sviluppo di programmi più avanzati e competitivi. Ciò non comporta, ci preme segnalare, alcun ingiusto sacrificio dei diritti economici dell'autore del programma originario: basterà, ad evitarlo, introdurre per il *software* “derivato” il noto meccanismo della licenza incrociata, e a titolo oneroso, previsto dalla legislazione brevettuale rispetto alle invenzioni di perfezionamento di alto profilo innovativo. Meccanismo virtuoso, come quello che consente a entrambi gli innovatori - l'originario e il successivo - di portare sul mercato con tempestività e quindi con beneficio dei consumatori, la tecnologia complessivamente più avanzata; e che consente (in tal prospettiva giustificando anche sul piano costituzionale il superamento di più limitanti prescrizioni comunitarie) di colmare una attuale ingiustificabile disparità di trattamento a

sfavore degli innovatori “derivati” operanti nel campo delle *information technologies* rispetto agli innovatori “derivati” operanti nei restanti settori tecnologici.

Peraltro, simili proposte ben possono ragionevolmente estendersi ad opere di fruizione meramente intellettuale/estetica, ove ricorra il medesimo tipo di esigenza. Si pensi, ad esempio, ad un'opera critica in formato multimediale in materia di arti figurative: nella quale, a stare all'attuale art. 70 L.A., si potrebbe riprodurre, senza il preventivo consenso del titolare del diritto sull'opera (eventualmente, anzi tipicamente, un editore concorrente), solo una parte di una statua o di un quadro (!!). O, ancora, a una dissertazione matematica che critichi un certo teorema: nella quale si potrebbero riprodurre solo alcune delle equazioni poste in discussione (!!).

Si insiste ancora che quanto proposto non comporta alcuna appropriazione “parassitaria”: all'uopo, anzi, potranno opportunamente applicarsi meccanismi analoghi a quello, peraltro già “interiorizzato” dalla LA all'art. 99, che consentano con certezza e rapidità, e compenso all'autore dell'opera “precedente”, di utilizzare quest'ultima, anche interamente, ove necessario per la realizzazione di opere “derivate” .

In questa stessa prospettiva di incentivazione della “creatività derivata”, un'attenzione particolare va rivolta ad un tipo di opera derivata di particolare pregnanza - specie nell'epoca attuale - per la circolazione internazionale della cultura: la *traduzione*. Un'opera che oggi, indifferenziatamente assimilata a ogni altra opera derivata, è condizionata *tout court* al consenso del titolare dell'opera originaria: il quale con illimitata discrezionalità, e quindi pure per le più varie ragioni economiche/competitive, o ideologiche, o financo personali, può vietarla. Orbene, qui la proposta generale sopra ricordata consente di ritornare a un passato ben più lungimirante: quello che attorno alla metà dell'Ottocento, sulla scia dell'ordinamento dell'Impero Austro-ungarico (un'unità plurale di nazioni, e quindi di culture e di lingue), sia la Convenzione di Bruxelles del 1858, sia quella

Universale di Berna (nel testo originario), sia infine quella italiana postrisorgimentale (legge del 1865, artt. 12 e 13, coeva di una conforme Convenzione italo-britannica, firmata da Camillo di Cavour e Costantino Nigra) riservava sì all'autore dell'opera originaria l'integrale protezione autoriale: ma alla traduzione curata dallo stesso autore, o da lui autorizzata, disponendo che, trascorsi alcuni anni dalla pubblicazione dell'opera (dieci nella legge italiana del 1865, e nell'originario testo di Berna) senza che l'autore vi avesse provveduto, il diritto escludente cedesse alla libertà di traduzione.⁽¹⁾

B) L'altra prospettiva è quella che mira ad un più equo ed efficiente equilibrio fra le ragioni dei titolari di *copyrights* esistenti e quelle di chi, vuoi in quanto ricercatore, vuoi in quanto cittadino interessato alla fruizione di cultura e informazione o semplice intrattenimento, tende ad ampliare l'accesso ai (e dunque la conoscenza dei) cd "contenuti" - scientifici, informativi o anche solo di intrattenimento - racchiusi nell'opera protetta (nella forma!) da *copyright*, e comunque a dati e informazioni controllati da titolari di *copyright* e di diritti connessi - e assimilabili. Beninteso, pensiamo ad un accesso non certo indifferenziato, bensì modulato, nelle condizioni e nei termini (*in primis*, per quanto riguarda l'eventuale compenso e la sua entità) sulla base dell'interesse sottostante alla richiesta di accesso: interesse obbiettivamente identificabile, di regola, e dal tipo di uso del richiedente, e dalla natura stessa dei dati. E quindi: quanto più la "destinazione" della domanda di accesso corrisponda ad un interesse collettivo fortemente garantito sul piano costituzionale (si pensi alla libertà di ricerca) l'accesso dovrà essere tanto meno (o, in casi estremi, per nulla) oneroso: si deve certo differenziare, come accennato, fra la "curiosità" scientifica e quella di mero svago.

¹ Al medesimo scopo di incentivare la creazione derivata, specie quando sia autorizzata e incoraggiata dallo stesso titolare dei diritti, si muovono anche alcune delle proposte di taluni membri della commissione "Nuove tecnologie" che, tenendo in considerazione le nuove possibilità di *licensing* che l'incontro digitale /rete creano, mirano ad un più agevole ricorso al c.d. *open content licensing* in ambito sia scientifico (art. 29, comma 2) sia dell'intrattenimento (art. 180, quarto comma).

In questa distinta prospettiva (che peraltro, sul versante dell'accesso dei ricercatori, si intreccia strettamente con la prima, afferente alla "creatività successiva"), fra le proposte che ci appaiono più significative, ricordiamo:

a) La modifica della norma in tema di banche dati (64 *sexies*, lett. a)) volta a consentire l'accesso ai contenuti delle stesse per ragioni di ricerca, anche se quest'ultima sia eventualmente finalizzata o finalizzabile ad un risultato economico pur eventualmente in concorrenza, diretta o indiretta, rispetto al titolare della banca (si pensi ad una ricerca universitaria cofinanziata da privati).

La modifica che si propone, è opportuno sottolinearlo, non è altro che un semplice allineamento dell'area del *technology copyright* alla *research exception* previste in materia brevettuale.

b) Per analoghe ragioni, dovrebbe consentirsi al ricercatore - non a chi acceda per scopi commerciali - non soltanto di consultare liberamente la banca, ma anche di riprodurre (e comunque utilizzarne, sempre a scopo scientifico) i dati utili alla sua ricerca. Una siffatta facoltà è ora invece espressamente subordinata alla "discrezionale" autorizzazione del titolare (cd costituente) della banca dati, dall'art. 64 *sexies* lett.a) LA, il quale deroga ai diritti esclusivi del costituente entro limiti più ristretti di quelli consentiti dall'art. 6, lett.b), in connessione con l'art. 5 lett.a), della direttiva 9/96 sulle banche dati. Il *rationale* della proposta è di tutta evidenza. E' inverosimile, infatti, immaginare che un'attività di ricerca, ad esempio nel campo della genomica, possa essere condotta efficacemente senza disporre di una copia stabile, e in versione informatica, dei dati necessari alla ricerca stessa.

c) Infine, qualora per l'esatta e completa "comprensione" dei contenuti del *software* - pur in vista della realizzazione di programmi "derivati" e non solo per meri scopi di interoperabilità - sia necessario conoscere il cd codice sorgente, esso pure dovrebbe essere oggetto di accesso - ovviamente pagante - dei terzi.

(Torneremo fra un attimo sul fondamento costituzionale delle proposte anche in relazione alla normazione comunitaria).

d) Sempre sul piano dell'accesso, i divieti di elusione delle cd misure tecnologiche di protezione (MTP) dovrebbero essere limitati a quelle che impediscano la riproduzione e la ritrasmissione su scala multipla e non il mero accesso conoscitivo (e la conservazione di una copia per consultazione personale). In caso contrario, infatti, il diritto d'autore, contraddicendo un principio fondamentale, consacrato anche dai TRIPs, verrebbe a tutelare anche le "idee" e non solo la loro "espressione".

Ed in proposito occorre osservare che di una siffatta indifferenziata assimilazione tra misure anti-copia e misure anti-accesso *tout court* non v'è traccia nelle originarie disposizioni delle Convenzioni WIPO del 20 dicembre 1996; laddove essa è stata introdotta dalla Direttiva CEE 29/2001, ed è poi stata passivamente recepita dal legislatore italiano (a differenza di altri ordinamenti: si vedano l'esempio francese e quello olandese) mediante l'inserimento nella LA dell'art. 102 *quater*. Ed è altresì noto che gli effetti negativi di tale assimilazione, sul piano della libera circolazione delle idee e delle informazioni, sono stati ampiamente denunciati da studiosi, politici, e operatori dell'informazione - con particolare vigore nei Paesi di tradizione anglosassone.

In via per così dire subordinata, le misure "anti-accesso", ove se ne voglia confermare la legittimità, dovrebbero poter essere automaticamente disattivate, a semplice richiesta dell'interessato e senza ritardanti formalità burocratiche, quanto meno nel caso di richiesta di accesso proveniente da centri di ricerca (pubblica o privata), sulla base della procedura semplificata, da inserire nel regolamento, già segnalata al Presidente del Comitato.

6. La compatibilità delle proposte sopra formulate con la Carta costituzionale ci appare difficilmente contestabile, richiamando principi fondamentali quali la

libertà di cultura e di ricerca scientifica, la libertà di informazione anche *sub specie* di accesso alla stessa, e, certo non ultima! la libertà di concorrenza.

Quanto al c.d. limite della compatibilità comunitaria, osserviamo anzitutto che l'attuale normativa italiana, oggetto delle proposte di riforma, contiene restrizioni assenti nel testo comunitario. Così è, ad esempio, per il limite del quindici per cento entro cui è consentita la riproduzione per uso personale anche di opere esistenti in biblioteche pubbliche; o per il divieto di riproduzione ad uso personale non solo di “spartiti sciolti” (sic) ma anche di “partiture musicali”; e ancora per la limitazione, già ricordata, della libertà di citazione di soli “brani o parti di opere”. Così come la limitazione nella fruizione delle opere protette per i portatori di handicap limitata ai fini personali, limitazione introdotta dalla legge italiana ma non rinvenibile nella direttiva.

Qualora invece a talune altre proposte di riforma si opponesse lo scavalco di un “limite comunitario” - come ad esempio ed in particolare, per l'ampliamento funzionale del *reverse engineering* - dovrebbe a nostro avviso, e secondo ortodossia ermeneutica, prevalere il cd contro-limite costituzionale. Contro-limite che nella specie si profila sotto due convergenti aspetti:

a) l'ostacolo posto - anche *sub specie* di condizioni di esercizio eccessivamente “riduttive” - alla libertà di concorrenza (valore-limite costituzionale anche comunitario, in quanto garantito dal Trattato) di chi si proponga di innovare migliorando la tecnologia precedente;

b) il contrasto con il principio di uguaglianza giuridica: per l'ovvia discriminazione che si determinerebbe fra chi innovi nei tradizionali campi della tecnologia e chi viceversa innovi nel settore delle *information technologies* (un risultato, *en passant*, inaccettabile e anzi paradossale anche sul piano della politica industriale).

Ci sia ancora consentito insistere su quanto or ora accennato: un “limite comunitario” che trovi la sua fonte nella normazione comunitaria “ordinaria” (e dunque, tipicamente, in una direttiva di armonizzazione) non può sfuggire ad un pieno controllo della sua compatibilità con quei principi, *in primis* quello di libertà

di concorrenza, espressi nella carta fondante lo stesso ordinamento comunitario, vale a dire nei Trattati istitutivi; principi certamente di rango sovraordinato alle direttive di armonizzazione. In questa prospettiva, eventuali travisamenti di, ovvero contraddizioni a, quei “super-principi” comunitari che fossero eventualmente riscontrabili in dette Direttive (talora fortemente e notoriamente pilotate, come nella nostra materia, da pressioni “di categoria”) ben potranno e dovranno essere rimessi in discussione, nel momento in cui ci si accinge a quell’opera di ridefinizione dei confini della tutela autoriale sopra accennata.

Non si tratta di un’opinione strumentale ed estemporanea. Si tratta di un principio ermeneutico che ha giustificato, come ricordavamo sopra in tema di misure anti-accesso, un atteggiamento non supino di Francia e Olanda nella recezione della Direttiva 29/2001. E che ha altresì giustificato l’orientamento della stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo; la quale, ad esempio, nel caso Microsoft, non ha esitato ad imporre un obbligo di comunicare ai concorrenti il codice sorgente dei programmi della casa americana per contrastare il suo abuso di posizione dominante. E ciò, si sottolinea, non solo al fine di consentire (come recita il 26° considerando della Direttiva sul software) l’interoperatività fra programmi, ma, in termini ben più ampi – *e proprio rispetto ai limiti “voluti” dalla Direttiva!* - per consentire la realizzazione di programmi diversi e competitivi.

E in ottica concorrenziale deve essere approvata anche la proposta di alcuni membri della Commissione “Nuove tecnologie” che cerca di superare gli effetti anti-concorrenziale che un improprio uso di tecnologie proprietarie di Digital Rights Managment (DRM) genera. Seguendo l’indirizzo del *legislatore* francese in sede di recepimento della Direttiva sulla società dell’informazione (DADVSI) (e non certe recenti opinabilissime *proposte*, su cui si veda subito dopo), si chiede che tecnologie hardware o software interagiscano e scambino dati, metadati, protocolli e codifiche in modo tale da favorire, attraverso la completa compatibilità funzionale, la circolazione dei contenuti protetti.

7. In conclusione, la prospettiva qui delineata rappresenta un tentativo di riforma, e non certo di “eversione”!⁽²⁾ del diritto d'autore, per consentirgli - secondo il titolo di queste Note - di “guardare avanti”, e così di meglio corrispondere ai contesti economici, tecnologici e culturali contemporanei, superando i non pochi attuali lineamenti, espressione di squilibrio protezionistico.

E si badi: che i criticati eccessi protezionisti debbano essere superati non viene affermato solo da correnti di pensiero "antagoniste" al sistema del premio/incentivo connesso allo sforzo creativo e ai connessi investimenti: premio incentivo che il regime tipico della PI rappresenta in forma di un diritto esclusivo sul risultato dell'attività creativa e quindi sulle sue *chances* di sfruttamento economico. Del pari, la diffusa richiesta di un “ri-bilanciamento” si basa semplicemente e banalmente sull'avvertita esigenza di intercettare, a fini di consenso, una estesa domanda sociale a forme di più ampio accesso a contenuti di cultura informazione e intrattenimento. Al contrario, - vogliamo affermarlo con forza - proprio la realtà contemporanea, specie di questi ultimi anni, ci indica con assoluta evidenza che questo riequilibrio non solo è richiesto anche da settori significativi del mondo dell'impresa e di sue voci più rappresentative, ma anche che la richiesta è finalizzata anche ed *in primis* a conseguire una maggiore “produttività creativa” - nella sintesi di energie individuali e di organizzazione d'impresa. Esempio la testimonianza dell'Economist che già nel 2003 chiedeva un “*radical rethink*” del regime del *copyright*, proprio allo scopo di “*foster creativity in the digital age*”. Che dire, poi, del fondatore della Apple, Steve Jobs,

² “Eversiva” dei principi classici del diritto d'autore e di fondamentali diritti personali, pare invece la recentissima proposta francese (allo stato, peraltro, mero rapporto di una commissione al ministero competente) che cerca di imporre, tramite l'accordo tra l'Autorità, i titolari dei diritti e gli *Internet Service Provider* (trasformati in controllori della rete), il “controllo globale” dei contenuti *online*, al fine di impedire lo scambio e la condivisione di contenuti protetti. Ciò, tuttavia, senza tenere in adeguata considerazione interessi di elevatissimo rango costituzionale, come quello alla riservatezza.

che recentemente con un gesto clamoroso annunciò personalmente l'abbandono di sistemi tecnologici di protezione che sbarrano l'accesso alla conoscenza dei contenuti, associandosi alla crescente convinzione - ripetiamo, espressa dal seno stesso del mondo dell'impresa - che i sistemi distributivi di contenuti basati sulle misure tecnologiche anti-accesso non siano né l'unico, né il più remunerativo fra i cd *business models* adottabili per assicurare il compenso agli aventi diritto. Che dire, infine, dell'accettazione di Microsoft della decisione comunitaria che reclamò la messa a disposizione dei codici ai concorrenti interessati a sviluppare prodotti informatici collegati - nonché della scelta della stessa Microsoft di adottare, per una parte dei suoi *software*, la impostazione *Open Source*?! Ed è certo - e qui terminiamo la conclusione- che non si tratta di conversioni filosofiche né tanto meno filantropiche, bensì della consapevolezza della praticabilità e profittabilità di modelli produttivi e soprattutto distributivi diversi da quello puramente e semplicemente "escludente". Modelli diversi, nei quali il ruolo di remunerazione/incentivo della PI - ferma la assoluta e sostanziale esclusione di ogni appropriazione parassitaria, che frustra significativamente il lavoro e gli investimenti profusi nel processo creativo e nella diffusione dei suoi risultati - si realizza egualmente con forme di accesso pagante (come nel paradigma, ripetiamo, già presente nell'art. 99 LA) ovvero persino di accesso anche gratuito, ove i ricavi possano essere *aliunde* prodotti (ad esempio, dalla pubblicità che accompagna la diffusione dei contenuti).

Dunque, le nostre proposte riflettono semplicemente la sempre più diffusa richiesta di sganciare il diritto d'autore contemporaneo dalla "ubbidienza cieca, pronta e assoluta" -come scriveva, a ben altro proposito, Giovannino Guareschi - a concezioni omnescludenti e totiproprietarie. Concezioni battute in breccia sia nelle elaborazioni scientifiche emerse in ordinamenti che pure privilegiano l'economia di mercato, sia nella coscienza sociale, quivi comprendendo una crescente significativa parte del mondo dell'impresa. Concezioni, insomma, superate da un moto di pensiero, espressione di una convergenza di interessi

sociali diversi, che da modelli di PI più aperti - tranne che al parassitismo e alla contraffazione - trae alimento e speranza per una nuova epoca di inclusione culturale e sociale. Una nuova epoca - di cui vorremmo vedere almeno l'inizio: "un nuovo inizio" - nella quale le tecnologie del sapere e dell'informazione siano messe al servizio della persona umana, e della sua elevazione materiale e spirituale.

Roma, 18 dicembre 2007

Gustavo Ghidini

Ordinario di diritto industriale nell'Università di Milano

Giovanni Cavani

Ricercatore di diritto industriale nell'Università di Modena e Reggio Emilia

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA F.I.M.I.

Onorevole Ministro,

mi è stato chiesto in questa sede di farmi portatore della posizione delle imprese che producono contenuti creativi e che dipendono fortemente dalle normative sulla proprietà intellettuale.

Nel mio caso, quale Presidente di FIMI, la federazione di categoria che rappresenta le maggiori imprese del settore musicale, desidero illustrare anche tramite alcuni esempi i problemi di un settore che sta vivendo profondi mutamenti che sono il frutto di una vera e propria “rivoluzione industriale”, con i rischi e le opportunità che tale situazione comporta.

Da sempre l’Italia è stata all’avanguardia nella produzione di contenuti creativi, dal cinema, all’editoria, alla musica, e da sempre la creatività italiana è stata anche un formidabile veicolo per promuovere il “made in Italy” nel Mondo.

Oggi ci troviamo di fronte alle crescenti opzioni che ci sono offerte dalle reti digitali, la cui struttura ed articolazione consente, in un battito di ciglia e potenzialmente a chiunque nel pianeta, di accedere ai repertori delle opere degli artisti italiani, e nel nostro caso, di conoscere l’intera produzione musicale italiana, stando seduti davanti ad un computer connesso ad Internet in qualsiasi parte del globo.

Tutto questo significa che la creatività italiana si troverà anche a competere, sul piano interno, con una enorme offerta di contenuti che saranno messi a disposizione della collettività sulla Rete da parte di soggetti che operano da altri Paesi e che, inevitabilmente, attrarranno l’interesse dei consumatori italiani.

Ecco perché, secondo noi, nell’affrontare la questione della riforma della legge sul diritto d’autore non si può prescindere dal riconoscimento della necessità di definire una “strategia Paese” per la diffusione e la promozione dei contenuti italiani nelle reti digitali ed, al medesimo tempo, non è possibile omettere

un'attenta valutazione dell'impatto economico e dell'incidenza sui modelli di *business* delle decisioni strategiche assunte dalla linea politica voluta dal Paese nei confronti del cosiddetto *e-content*.

Con questo spirito, coerente e razionale, abbiamo seguito e contribuito ai lavori delle Commissioni costituite nelle diverse sedi competenti, evidenziando sempre ed in ogni istante che qualunque riforma legislativa deve essere improntata al rafforzamento ed all'attuazione delle norme sulla proprietà intellettuale in Italia, laddove ormai è chiaro a tutti che l'economia dei beni immateriali diverrà a breve, ove già non lo fosse, una parte consistente dell'economia mondiale.

Onorevole Ministro, se dall'analisi del lavoro svolto dalle Commissioni dovesse emergere la necessità di rivedere le norme in vigore in Italia in materia di Diritto d'Autore ci permettiamo di evidenziare i seguenti punti, per noi fondamentali.

Desideriamo anzitutto sottolineare che l'attuale assetto normativo della legge italiana sul diritto d'autore, per quanto per certi versi suscettibile di miglioramento, appare largamente conforme all'*acquis* comunitario ed ai trattati internazionali vigenti in materia, tutti improntati – è importante sottolinearlo – ad assicurare un elevato grado di tutela ai diritti esclusivi d'autore e connessi.

Anche il recente Report della Commissione Europea, che ha affrontato la questione dell'impatto, in sede di implementazione della Direttiva Copyright, la Dir. 2001/29/CE, non ha evidenziato, nelle decisioni della varie Corti statali, storture o problematiche tali da consigliare una revisione della normativa comunitaria. L'aderenza della normativa italiana al dettato comunitario è, secondo noi, molto stringente ed efficace. Negli anni sono state poi adottate misure valide sul piano penale, con una modulazione degli interventi ed una proporzionalità delle sanzioni, anche per le violazioni commesse tramite la rete Internet, che sono state utilizzate come modello anche in altri Stati dell'Unione Europea.

Se problemi vi sono nel nostro Paese, questi sono essenzialmente connessi all'inadeguatezza dell'*enforcement* delle disposizioni in vigore, che dovrebbe essere rafforzato sia con la previsione di strumenti più ampi ed incisivi, sia

soprattutto con un'adeguata educazione degli operatori. Non a caso di recente, la stessa magistratura italiana, anche grazie alle iniziative dei Ministri Mastella, per la Giustizia, e D'Alema, per gli Esteri - quest'ultimo anche in qualità di rappresentante in seno all'organizzazione internazionale per la proprietà intellettuale (WIPO) - ha emesso, tramite le principali Procure della Repubblica, circolari che invitano i magistrati e le forze dell'ordine ad una maggiore attenzione al fenomeno contraffattivo e della pirateria.

Non va dimenticato, infatti, che l'Italia, unico Paese europeo, è ancora nella lista della legge "Special 301" del Dipartimento del Commercio USA, lista che include i Paesi contraddistinti da una scarsa attenzione alla lotta contro la pirateria intellettuale e che ciò rischia di pregiudicare gli investimenti delle maggiori imprese internazionali che producono creatività nel nostro Paese, già ai livelli più bassi in Europa.

Questo vale anche per l'ambiente *online*, ove la migliore tutela dei titolari dei diritti, dei fornitori di servizi e dei consumatori dovrebbe essere ricercata (invece che in astratte petizioni di principio) nell'effettiva promozione di servizi legali di distribuzione dei contenuti digitali. Pensiamo ad esempio che nel solo settore musicale, il mercato del *download* legittimo in Italia è pari a quasi il 10 % di tutte le vendite di prodotti musicali e che nell'area dei *videoclip* musicali, le ore di "trasmissione" di tali

contenuti sui maggiori siti Internet e accessibili legalmente e gratuitamente dai fan hanno ampiamente superato quelle trasmesse tramite la televisione.

Risultato questo, non facile da perseguire in un contesto ove la pirateria dilaga, anche perché spesso essa è presentata come fenomeno scusabile, se non addirittura consigliabile, e dove anche illustri rappresentanti delle istituzioni affrontano il tema impreparati e con posizioni smaccatamente populistiche. Al contrario, si dovrebbe operare proprio nel senso di migliorare l'informazione degli operatori e dei consumatori, utilizzando peraltro prevalentemente normative già esistenti (come il codice del consumo), ovvero adoperandosi per agevolare la

collaborazione fra le industrie del settore, sia quella culturale che quella dei fornitori dei servizi, al fine di promuovere l'accesso a contenuti di qualità a condizioni ragionevoli ed in modalità sicure.

Su tale fronte, l'esempio dei risultati raggiunti dalla Commissione voluta dal Presidente francese Sarkosky e le iniziative in atto in tema di *e-content* a livello di Commissione EU, dovrebbero costituire un punto di riferimento per una efficace agenda di lavoro.

Tutto ciò suggerirebbe di mantenere gli interventi sulla legge 633/41 nell'ambito della misura minima indispensabile a realizzarne l'aggiornamento e l'armonizzazione con altri settori normativi di pari impatto, sull'esempio di quanto è stato fatto in sede di redazione del codice della proprietà industriale.

Se si intendesse, invece, perseguire l'obiettivo di introdurre innovazioni normative più impegnative, sarebbe necessario – oltre che rispettare i principi di acquis comunitario sopra citati – valutare attentamente, come già detto, quale potrebbe essere l'impatto economico delle nuove disposizioni sul mercato, per evitare di creare ad esso distorsioni tanto più esiziali, in quanto localizzate solo nel nostro Paese, che rappresenta una porzione significativa di un mercato, per sua natura internazionale, esposta alla massima concorrenza da parte degli operatori stranieri. La ringrazio per l'attenzione.

Roma, 18 dicembre 2007

Enzo Mazza

Presidente FIMI – federazione industria musicale italiana

Confindustria – Sistema Cultura

Componente effettivo del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

PROPOSTE PER UNA RIFORMA DEL DIRITTO D'AUTORE

LEGENDA

Il presente documento si propone una finalità di studio e approfondimento.

Di seguito si riporta, sulla sinistra, il testo vigente della l. 633/41 e, sulla destra, le proposte di emendamento formulate dai componenti esperti dei gruppi di lavoro al 7 dicembre 2007.

Vi sono delle proposte di emendamento alla l.633/41 frutto del lavoro in comune di diversi gruppi e che riportano delle linee di pensiero alquanto definite, per facilitare la lettura sono contrassegnate con specifica colorazione; vi sono inoltre singoli contributi (che dunque non hanno una colorazione specifica). Alcuni gruppi corrispondono peraltro anche ad aree di pensiero come di seguito indicate.

I) Area “Consumeristica/adeguamento nuove tecnologie - libere utilizzazioni”.

II) Area “Consumeristica - sulle opere protette”.

III) Area “Interoperabilità”.

IV) Area “Codice di Riassetto”.

V) Area “Tutela Rafforzata”.

I coordinatori

Valeria Falce - Ferdinando Tozzi



LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Titolo I – Disposizione sul diritto d' autore

Capo I

Opere protette

ART. 1

[1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

[2] Sono altresí protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

ART. 1

[1] **La protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui alla presente legge è riconosciuta di rilevante interesse generale ai fini della promozione e dell'incremento delle attività di creazione e diffusione delle opere dell'ingegno, in relazione all'art. 27, comma 2 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed agli articoli 2, 4, 9, 21 e 33, 41 e 42 della Costituzione.**

[1] **La protezione del diritto d'autore dei diritti connessi e dei diritti affini di cui al presente codice è riconosciuta di rilevante interesse generale in relazione all'art. 27, comma 2 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea ed anche ai fini della promozione e dell'incremento delle attività culturali di creazione e diffusione delle opere dell'ingegno, in relazione agli articoli 2, 4, 9, 21 e 33, 35, 41, 42 e 117 della Costituzione**

[1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

[2] Sono altresí protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399, le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, **nonché il format ove presenti carattere creativo.**

[2] Sono altresí protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie

ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati **e i siti o pagine web** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

ART. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

ART. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto p altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) **le opere cinematografiche ed audiovisive;**
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
- 11) **il format di cui all'art 1, comma 2, inteso come schema base di un programma o di una serie di programmi radiotelevisivi, con qualunque mezzo vengano diffusi, facenti parte di un ciclo coordinato, qualunque sia il mezzo di comunicazione al pubblico, che individui compiutamente i caratteri identificativi del programma o della serie;**

L'elencazione di opere proteggibili contenuta nel comma 1 del presente articolo è meramente esemplificativa. La tutela del diritto d'autore è estendibile a qualunque tipologia di opera dell'ingegno che presenti carattere creativo.

(Contenuti della creazione intellettuale tutelati)

1. Sono protette ai sensi del presente codice le opere dell'ingegno di carattere creativo in qualsiasi modo o forma esse siano espresse quali, in via esemplificativa:

1)le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;

2)le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3)le opere coreografiche e pantomimiche[...];

4)le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia **nonché le opere del disegno industriale; quando presentino valore artistico;**

5)i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere cinematografiche ed audiovisive di qualsiasi genere prodotte per essere diffuse da qualsiasi mezzo ad eccezione delle sequenze di immagini in movimento di semplice documentazione protette nel Titolo III del Codice;

7) le opere fotografiche **espresse con qualsiasi procedimento tecnologico;**

8)i programmi per elaboratore **consistenti in sistemi operativi e programmi applicativi di utilità o gioco destinati ad essere utilizzati mediante dispositivi o sistemi informatici. Restano esclusi dalla tutela accordata dal presente codice le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine "programma" comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso consistente nei codici sorgenti e nelle istruzioni utilizzate per la programmazione ;**

1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo in qualsiasi modo o forma esse siano espresse, quali:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, **nonché le opere del disegno industriale;**

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere cinematografiche, le opere audiovisive e le opere costituite da sequenze di immagini in movimento , salva la protezione ai sensi delle norme del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) le banche di dati **che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore quali** le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

n° 9) “le banche di dati **che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore quali** le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, ivi inclusi siti o pagine web. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.”

ART. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

ART. 3

(Opere collettive)

1. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, **e le banche di dati e cioè la raccolta di dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in [qualsiasi] altro modo** sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. (modificato).

ART. 4.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni, **anche multimediali**, di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

(Elaborazioni creative)

1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, **le trasposizioni di opere in versione multimediale** gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

ART. 5.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

ART. 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato, **delle Istituzioni** e Amministrazioni pubbliche italiane, **europee ed extraeuropee.**

(Documentazione pubblica e amministrativa)

Le disposizioni di questo codice non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato Italiano, delle **Istituzioni** pubbliche **internazionali e delle** Amministrazioni pubbliche **anche giudiziarie italiane, europee ed extraeuropee.**

Capo II

Soggetti del diritto

Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale **e della personalità dell'autore.**

ART. 7

[1] È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

[2] È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

ART. 7

(Autore dell'opera collettiva e di elaborazione)

1. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

2. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti **della sua creazione.**

ART. 8

[1] È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

[2] Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

ART. 8

(Indicazione dell'autore)

1. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione **o diffusione o comunicazione al pubblico** dell'opera stessa.

2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

inserire dopo il termine “*riproduzione*” anche

“...comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico o radiodiffusione”.

[1] È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione, ~~o radio~~-diffusione o **comunicazione** dell'opera stessa.

ART. 9

[1] Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non si sia rivelato.

[2] Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 9

[1] Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato. **[no secondo comma]**

(Opere anonime o pseudonime)

1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore anche morali, finché [...] non si sia rivelato.

2. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 10

[1] Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

[2] Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

[3] Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

ART. 10

(Esercizio del diritto d'autore nelle opere di collaborazione)

1. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune, a tutti i coautori.

2. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

3. Sono applicabili le disposizioni **del codice civile** che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

ART. 11

[1] Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

[2] Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni

ART. 11

1. Alle Amministrazioni dello Stato, **alle Regioni e agli enti locali spetta, salvo diverso accordo con l'autore, spetta il diritto di utilizzazione economica** sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome, per **loro conto** e a loro **spese**.
2. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

(Opere protette di pubbliche amministrazioni ed enti)

1. Alle Amministrazioni dello Stato e agli enti locali territoriali spetta, salvo diverso accordo con l'autore, il diritto di utilizzazione economica sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

2. Lo stesso diritto spetta agli enti pubblici e privati che non perseguano scopi di lucro, **salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, sulla raccolta dei loro atti e sulle opere da loro pubblicate.**

Capo III

Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione I — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

ART. 12

[1] L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

[2] Ha altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

[3] È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

ART. 12

1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

2. Ha altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione **avvenuta con il consenso dell'avente diritto.**

4. **L'autore ha inoltre il diritto di pubblicare l'opera anche in raccolta, nonché di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.**

(Diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'autore)

1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera **o di lasciarla inedita.**

2. **L'autore ha** altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questo codice, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma **di pubblicazione avvenuta con il consenso dell'autore o del suo avente diritto.**

4. **soppresso e trasferito nell'art.21 (diritto di raccolta)**

ART. 12-bis

[1] Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

ART. 12-bis

[1] **Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.**

[2] **Se l'opera è creata su commissione o in rapporto di lavoro autonomo i diritti di utilizzazione economica dell'opera si trasferiscono al committente o datore di lavoro nei limiti dell'oggetto e della causa del contratto.**

* * *

1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica **delle opere dell'ingegno** create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 13

1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto **la duplicazione o la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, e con ogni procedimento tecnologico di riproduzione.**

2. **E' considerata altresì riproduzione qualsiasi registrazione di opere dell'ingegno in formato digitale su supporto elettronico o la trasposizione da formato analogico a formato digitale o viceversa.**

N:B. la proposta alternativa è quella di tornare al testo in vigore della legge e quindi agli artt. 12 bis e 12 ter [N.B. la proposta è quella di tornare al testo in vigore della legge e quindi agli artt. 12 bis e 12 ter]

(Opere create in ambito di rapporti di lavoro dipendente o professionali)

1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

2. Se l'opera è creata su commissione o in rapporto di lavoro autonomo i diritti di utilizzazione economica sono del committente nei limiti dell'oggetto e della causa del contratto salva comunque l'applicazione dell'art. 137 (ex art. 130).

12-ter. Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.

ART. 13

1 Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

ART. 13

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la duplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

2. E' considerata altresì riproduzione qualsiasi registrazione in formato digitale su supporto elettronico, ivi inclusa la trasposizione da formato analogico a formato digitale di opere dell'ingegno, o viceversa.

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma. [...]

(Diritto di riproduzione dell'opera)

1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la duplicazione o la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, e con ogni procedimento tecnologico di riproduzione.

2. E' considerata altresì riproduzione qualsiasi registrazione di opere dell'ingegno in formato digitale su supporto elettronico o la trasposizione da formato analogico a formato digitale o viceversa.

ART. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

ART. 14

(Diritto di trascrizione dell'opera)

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente o viceversa.

ART. 15

[1] Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

[2] Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

ART. 15

1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico, **anche mediante tecnologie analogiche o digitali**, ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, **audiovisiva o opera costituita da sequenze di immagini in movimento** di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione, recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate **dal vivo e con qualsiasi tecnologia**, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica ed audiovisiva o di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo.

2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione, recitazione dell'opera in ambito domestico o nel corso di festeggiamenti di carattere privato di scuole e di istituti di ricovero, sempre che non vengano effettuate con vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Sono altresì libere le presentazioni al pubblico di opere protette effettuate gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, previa comunicazione dell'iniziativa agli aventi diritto(o alla SIAE).

1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

3. Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.

4. Sono altresì libere le presentazioni al pubblico di opere protette effettuate gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, previa comunicazione dell'iniziativa agli aventi diritto(o alla SIAE).

si propone l'unificazione art. 15 co.1 con art. 16.

1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate dal vivo e con qualsiasi tecnologia, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica ed audiovisiva o di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo.

2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione, recitazione dell'opera in ambito domestico o nel corso di festeggiamenti di carattere privato di scuole e di istituti di ricovero, sempre che non vengano effettuate con vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto

ART. 15-BIS

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato ⁽⁷⁾.

ART. 15-BIS

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del **Ministro per i beni e le attività culturali**, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del **Ministro per i beni e le attività culturali** da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il **competente Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore**, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.

ART. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso ; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico..

ART. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di **trasmissione e diffusione a distanza**, quali il telegrafo, il telefono, la **radiodiffusione sonora e televisiva ed ogni rete di comunicazione elettronica** od altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via **cavo su qualunque protocollo di trasmissione effettuata**, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

3. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico **dell'opera ha per oggetto l'impiego di qualsiasi mezzo tecnologico di diffusione dei contenuti a distanza o di telecomunicazione, ad accesso libero o condizionato, ad opera degli utenti o mediante sistemi interattivi, compresa la radio, la televisione in forma analogica o digitale e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con particolari condizioni di accesso;**

2. Il diritto di cui al comma **precedente** non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

3. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.

(Diritto di diffusione e distribuzione a distanza delle opere protette)

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell'opera ha per oggetto l'impiego di qualsiasi mezzo tecnologico di diffusione dei contenuti a distanza o di telecomunicazione o di utilizzazioni di opere protette in reti telematiche, ad accesso libero o condizionato ad opera degli utenti o mediante sistemi interattivi, compresa la radio [e] la televisione in forma analogica o digitale e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con particolari condizioni di accesso;

2. Il diritto di cui al comma precedente non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

ART. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno Stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

ART. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2 non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

ART. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo **e con qualsiasi procedimento tecnologico**, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati **che non fanno parte dell'Unione Europea**.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità **[via: europea]** se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma **precedente** non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento del diritto di distribuzione non costituisce esercizio del diritto esclusivo la consegna gratuita di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma di sfruttamento multimediale, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati **che non fanno parte dell'Unione Europea**.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma **precedente** non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento **del diritto di distribuzione** non costituisce esercizio del diritto esclusivo la consegna gratuita di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

ART. 18

[1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.

[2] L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

[3] Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

ART. 18

1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.

eliminati commi 2, 3

Nuovo secondo comma

Qualora, entro cinque anni dalla prima pubblicazione dell'opera, l'autore non si sia avvalso del diritto di cui al primo comma, l'opera potrà essere liberamente tradotta in altra lingua o dialetto in cui già non sia stata tradotta dall'autore, salvi il suo diritto morale e il suo diritto ad un equo compenso, da determinarsi ai sensi dell'art. 22 del regolamento.

1. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione o di adattamento dell'opera previste dalla presente codice. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

2. Quale esercizio del diritto di elaborazione l'autore ha diritto di pubblicare l'opera anche in raccolta e di introdurre qualsiasi modificazione.

ART. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

ART. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra **la Società Italiana degli Autori ed Editori** e le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. **Il noleggio può essere attuato anche con tecnologia di rete telematica.**
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni **pubbliche o private, ma aperte al pubblico**, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche se il diritto di noleggio appartiene per legge o per contratto ad un produttore di fonogrammi o di opere audiovisive o comunque ad un terzo conserva il diritto di ottenere un equo compenso per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra la S.i.a.e. e le categorie interessate quali individuate dall'art. 16 primo comma del regolamento. Detto compenso è stabilito, **su istanza di una delle parti con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sentito il**

Comitato per il Diritto d'Autore.

6.I commi precedenti non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di disegno industriale

(Diritti di noleggio e prestito delle opere)

1.Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. **Il noleggio può essere attuato anche con tecnologia di rete telematica.**

2.Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni pubbliche o private, ma aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3.L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4.I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5.L'autore, anche se il diritto di noleggio appartiene per legge o per contratto ad un produttore di fonogrammi o di opere audiovisive o comunque ad un terzo conserva il diritto di ottenere un equo compenso per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra **la S.i. a. e. e** le categorie interessate quali individuate dall'art. 16 primo comma del regolamento. Detto compenso è stabilito, **su istanza di una delle parti con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sentito il Comitato per il Diritto d'Autore.**

6.I commi precedenti non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di disegno industriale

Nuovo secondo comma

Qualora, entro cinque anni dalla prima pubblicazione dell'opera, l'autore non si sia avvalso del diritto di cui al primo comma, l'opera potrà essere liberamente tradotta in altra lingua o dialetto in cui già non sia stata tradotta dall'autore, salvi il suo diritto morale e il suo diritto ad un equo compenso, da determinarsi ai sensi dell'art. 22 del regolamento.

ART. 19

[1] I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

[2] Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Sezione II — Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore

(Diritto morale dell'autore).

ART. 20

[1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (¹3).

[2] Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

ART. 20

1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, **ivi compresa la distruzione**, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. **L'autore non può opporsi alla distruzione dell'opera se questa si rende necessaria per ragioni di sicurezza o di urbanistica.**

2. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

(Diritti morali dell'autore)

1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi **pubblicazione contraria alla sua volontà o alla volontà del suo legittimo avente causa, nonché a** qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, **ivi compresa la distruzione** che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione **ed alla sua identità personale e culturale.**

2. **L'autore non può opporsi alla distruzione dell'opera se questa si rende necessaria per ragioni di sicurezza o di urbanistica.**

ART. 21

[1] L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

[2] Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

ART. 21

1. L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

2. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e **comunicazioni al pubblico** o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

La rivelazione del nome dell'autore, agli effetti degli artt. 21 e 23 della legge, deve essere comunicata agli aventi causa dell'autore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che essa non sia stata già effettuata ai sensi dell'art. 28 della legge e con le modalità stabilite nel successivo art. 2 del regolamento.

(Diritti morali su opere anonime o pseudonime)

1. L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

2. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e **comunicazioni al pubblico** o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

ART. 22

[1] I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

[2] Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

ART. 22

(Inalienabilità dei diritti morali d'autore)

1. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

2. L'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

3. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Tuttavia se l'opera riveste rilevante carattere artistico, spetteranno sempre all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

4. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto dal presente articolo può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

5. L'azione, qualora essenziali e prevalenti finalità di tutela degli interessi culturali dello Stato lo richiedano, può altresì essere esercitata dal pubblico ministero competente su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato per il diritto d'autore.

ART. 23

[1] Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

[2] L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽¹⁾, sentita l'associazione sindacale competente.

ART. 23

1. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti **[N.B.: o da persona o ente indicati dall'autore per disposizione testamentaria]**.

2. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal **Ministro per i beni e le attività culturali**.

(Esercizio dei diritti esclusivi)

1. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

2. I diritti di cui al comma precedente hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

ART. 24

[1] Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

[2] Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

[3] Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

[4] Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

ART. 24

(Diritti sulle opere inedite dopo la morte dell'autore)

1. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

2. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

3. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria competente, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da atto scritto.

[...]

Sezione III — *Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.*

ART. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

ART. 25

(Decorrenza dei diritti di utilizzazione economica per le opere protette)

1. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
2. **Nelle opere di collaborazione , nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo**
3. **Nelle opere collettive e per le opere audiovisive [eliminare opere audiovisive] la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.**

ART. 26

[1] Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

[2] Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni (15) dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

ART. 27

[1] Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

[2] Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.

ART. 27

(Diritti di utilizzazione economica per opere anonime o pseudonime)

1. Nelle opere anonime o pseudonime, [...] la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

2. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo **24 comma 3** o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dal Regolamento, si applica il termine di durata determinato **nell'articolo precedente al comma 1.**

ART. 27-bis

[La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma].

ART. 27-bis

Abrogato dal d. lgs. 26 maggio 1997, n. 154

ART. 28

[1] Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (14), secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

[2] La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

ART. 28

1. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

2. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata normale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, ai sensi dell'art. 28 della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare inviata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso il Ministero della cultura popolare.

La dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione:

- a) dello pseudonimo, se fu usato;
- b) del titolo dell'opera;
- c) dell'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera;
- d) della data di pubblicazione;
- e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera.

L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione è annotata nel registro pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopoché l'opera sia stata depositata e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio.

ART. 29

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 11, alle Amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

ART. 29

1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni **dello Stato, delle Regioni e degli enti locali**, nonché alle accademie e agli enti privati che non perseguano fini di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è effettuata **e purché essa avvenga nei due anni successivi alla consegna dell'opera**. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

2. **Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 11, chiunque ha diritto di accesso alla documentazione culturale e scientifica prodotta nell'ambito di attività o progetti finanziati con fondi pubblici, e le opere dell'ingegno pubblicate ad esito di tali attività o progetti possono essere liberamente comunicate, distribuite e riprodotte per uso personale o di studio.**

1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 12, alle Amministrazioni dello Stato, alle **Regioni e agli enti locali**, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni. **Trascorsi tali termini, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità di dette opere.**

2. Qualora per disposizione diretta o testamentaria da parte dell'autore o del suo avente causa, i diritti di utilizzazione economica siano trasferiti in tutto o in parte ad Enti culturali pubblici, Fondazioni culturali o ad Amministrazioni dello Stato ai fini della promozione e diffusione del patrimonio culturale in Italia e all'estero, la durata dei diritti esclusivi è di settanta anni a partire dalla morte dell'autore. 3. I diritti di utilizzazione economica acquisiti dallo Stato dopo la morte dell'autore o dei suoi aventi causa in forza dell'art. 586 C.C. sono trasferiti alla Fondazione della Siae e da questa utilizzati ai fini del sostegno, della promozione e diffusione del patrimonio culturale in Italia e all'estero.]

ART. 30

[1] Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

[2] Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

ART. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

ART. 31

1. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore. **Resta in ogni caso salva la previsione di cui all'art.85 ter .**

(Durata dei diritti di utilizzazione economica per opere postume)

1. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, **e salva la applicabilità delle norme a tutela di opere pubblicate per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore** ,la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

ART. 32

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata .

ART. 32

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, **audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in movimento** durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica **audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in movimento**.

(durata opere audiovisive) [Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte **dell'ultimo autore sopravvissuto** fra i seguenti: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica **o audiovisiva**].

Art. 32-bis

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

ART. 32-ter

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.

Nuovo

Art. 32 – quater (da aggiungere)

- 1. I diritti di cui agli articoli 15 –bis nonché 68, comma 5 e 69, comma 1-bis sono disponibili da parte degli autori e degli aventi diritto.**
- 2. L'autore o gli aventi diritto hanno la facoltà esclusiva di disporre liberatorie temporanee finalizzate all'esecuzione, rappresentazione, recitazione o presentazione dell'opera nei casi previsti dall'art. 15 bis.**
- 3. La rinuncia e le liberatorie devono essere espresse in forma scritta e sono comunicate alla SIAE.**

Art. 32 – quinquies (da aggiungere)

- 1. Le informazioni relative all'identità degli autori e dei titolari dei diritti di utilizzazione economica sull'opera, nonché quelle sulla rinuncia espressa ad esercitarli da parte degli aventi diritto, sono pubbliche.**
- 2. Per consentire il reperimento delle informazioni di cui al comma precedente, è istituita una banca dati pubblicamente accessibile anche a distanza. I criteri di realizzazione, gestione e aggiornamento della stessa sono stabiliti, sulla base di accordi con la SIAE e con le associazioni di categoria interessate, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, in modo tale da assicurarne l'interoperabilità con i registri di pubblicità e deposito delle opere di cui all'art. 103 e 105 e con i maggiori sistemi nazionali e internazionali di informazione e documentazione relativi alle opere dell'ingegno.**

Capo IV

Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Sezione I — *Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.*

ART. 33

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

ART. 34

[1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

[2] Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

[3] Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

[4] Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

[5] Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

ART. 35

[1] L'autore della parte letteraria non può disporre, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessa di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

[2] Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

ART. 35

(Diritti di utilizzazione economica dei testi in opere musicali)

1. L'autore della parte letteraria non può disporre, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione **nell'ambito di specifici contratti di edizione musicale in conformità alle disposizioni del presente codice.**

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessa di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

2. Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

ART. 36

[1] Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

[2] Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

ART. 36

1. Nel caso previsto dal **comma 1**, n. 1 dell'articolo **35** l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

2. Nei casi previsti dal **comma 1**, numeri 2 e 3 **dell'articolo 35** e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

ART. 37

[1] Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

[2] Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

ART. 37

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, ~~salvo patto contrario~~, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

(Diritti di utilizzazione economica per spettacoli musicali e di intrattenimento)

1. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, o spettacoli in cui la parte musicale **ha esclusivamente funzione di accompagnamento scenico**, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali o negli spettacoli di intrattenimento, all'autore della parte letteraria.
2. [...]

Sezione II — *Opere collettive, riviste e giornali.*

ART. 38

[1] Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7.

[2] Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

ART. 38

Nell'opera collettiva, ~~salvo patto in contrario~~, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

ART. 39

[1] Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

[2] Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

ART. 40

[1] Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

[2] Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

ART. 40

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, ~~salvo patto contrario~~, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

ART. 41

[1] Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

[2] Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

ART. 41

(Modificazioni ai contributi editoriali giornalistici)

1. **Salva l'applicazione di specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro giornalistico** il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini informativi del giornale.

2. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

ART. 42

[1] L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

[2] Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresí il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

ART. 43

[1] L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

ART. 44

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

ART. 44

Andrebbero individuati gli autori dell'opera audiovisiva e televisiva con un secondo comma dell'art.44 dal seguente tenore (peraltro ogni articolo riferito alla cinematografia dovrebbe comprendere anche l'opera audiovisiva e televisiva) comprensiva del soggetto per opera audiovisiva (c.d. format):

Si considerano coautori dell'opera filmica per fruizione non prettamente cinematografica, nonché dell'opera di intrattenimento televisivo, l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, e per le sole opere filmiche per fruizione non prettamente cinematografica anche l'autore della musica ed il direttore artistico.

(Coautori delle opere cinematografiche ed audiovisive)

1. Si considerano coautori dell'opera cinematografica **ed audiovisiva** l'autore del soggetto **e della colonna musicale se create appositamente per l'opera**, l'autore della sceneggiatura **e dei dialoghi**, e il direttore artistico.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica ed audiovisiva l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura **e dei dialoghi della stessa**, l'autore della colonna musicale, **se creata appositamente per l'opera**, e il direttore artistico.

2. **Nelle opere composte da disegni animati si considerano coautori anche gli autori dei disegni.**

è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l'autore dei disegni».

Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la: **«Sezione VII-bis. - Opere dell'arte del disegno "a fumetti"».**

ART. 45

[1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

[2] Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

ART. 45

1. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

2. Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale **nell'opera stessa secondo le forme d'uso**. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

(Diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche ed audiovisive)

1. [...] I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica **ed audiovisive** spettano a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

2. Si presume produttore dell'opera cinematografica **ed audiovisive** chi è indicato come tale **nell'opera stessa secondo le forme d'uso ed in conformità con le disposizioni speciali in materia**.

ART. 46

[1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

[2] Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.

[3] Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

[4] Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

ART. 46

1. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore **cinematografico o audiovisivo** ha per oggetto lo sfruttamento **dei diritti economici derivanti dalla trasmissione con qualsiasi tecnologia e dalla proiezione cinematografica dell'opera prodotta o dalla vendita o noleggio dei suoi videogrammi e da ogni forma di sfruttamento, anche multimediale, dei supporti che ne riproducono anche in parte il contenuto.**

2. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

3. Gli autori delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica **nella colonna sonora dell'opera cinematografica ed audiovisiva** hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, **o la diffondono nelle forme previste dalla presente legge, un equo compenso determinato forfaitariamente anche in considerazione dello sfruttamento multimediale delle opere prodotte.** Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo **il disposto dell'art. 15 bis della presente legge.**

4. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni dell'opera **nelle pubbliche sale o delle vendite e dei noleggi dei videogrammi nei quali sia riprodotta l'opera, con qualsiasi tecnologia, per la distribuzione,** hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate **ed in mancanza di accordi con le modalità di cui al precedente comma.**

(Diritti del produttore cinematografico ed audiovisivo)

1. [...] I diritti di utilizzazione economica, spettanti al produttore, hanno per oggetto lo sfruttamento **dei diritti economici derivanti dalla trasmissione televisiva o dalle proiezioni cinematografiche** dell'opera prodotta **o dalla vendita o noleggio dei suoi videogrammi e da ogni forma di sfruttamento multimediale [con qualunque tecnologia] dei supporti che ne riproducono anche in parte il contenuto.**

2. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori **indicati nel presente articolo .**

3. Gli autori delle **composizioni musicali utilizzate nella colonna sonora dell'opera cinematografica ed audiovisiva,** hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera **o la diffondono nelle forme previste dal presente codice , un equo compenso determinato forfaitariamente anche in considerazione dello sfruttamento multimediale delle opere prodotte. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti e su istanza di una delle parti.**

4. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni [...] dell'opera **nelle pubbliche sale o delle vendite e dei noleggi dei videogrammi nei quali siano riprodotte per la distribuzione ,** hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore

compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate **ed in mancanza di accordi con le modalità di cui al precedente comma.**

abrogazione

ART. 46-bis

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso ⁽²⁾ a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso (22) a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso (21) agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 ⁽²⁾.

ART. 46-bis

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, **in forma analogica o digitale**.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione **ovvero** adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, **anche se il diritto di diffusione appartiene per legge o per contratto ad un produttore o comunque ad un terzo**, spetta agli autori di opere cinematografiche **ed audiovisive** un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico **con qualsiasi tecnologia**.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche **ed audiovisive** diversa da quelle del comma 1 e diversa da quelle dell'art. 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche **ed audiovisive doppiate o sottotitolate in altra lingua rispetto a quella originale spetta un equo compenso agli autori dei testi di doppiaggio o della predisposizione di sottotitoli**.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dal presente codice non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dal presente articolo è **fissato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali sentito il Comitato per il Diritto d'Autore**. Ogni patto contrario è nullo.

(Equo compenso per gli autori di opere cinematografiche ed audiovisive)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo anche se il diritto di diffusione **appartiene per legge o per contratto ad un produttore o comunque ad un terzo**, spetta agli autori di opere cinematografiche **ed audiovisive**, un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico **con qualsiasi tecnologia**.

- Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche **ed audiovisive diversa da quelle** del comma 1 e diversa **da quelle dell'art. 22**, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

[Fermo restando quanto previsto dal precedente **articolo in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore**, spetta agli autori di opere cinematografiche **ed audiovisive**, un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico **con qualsiasi tecnologia**]***

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed audiovisive doppiate o sottotitolate **in altra lingua rispetto a quella originale** spetta [...] un equo compenso agli autori **dei testi di doppiaggio o della predisposizione di sottotitoli**. (modificato)

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dal **presente codice**, in difetto di **accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dal presente articolo** è **fissato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali sentito il Comitato per il Diritto d'Autore**. Ogni **patto contrario è nullo**.

ART. 47

[1] Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

[2] L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le norme fissate dal regolamento (23).

[3] Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

ART. 47

1. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

2. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal **Ministro per i Beni e le Attività Culturali** secondo le norme fissate dal regolamento. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

la norma andrebbe estesa al produttore fonografico
VALUTARE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 72 E SEG.

1 . Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica **ed audiovisiva** le modifiche necessarie per il loro adattamento **cinematografico, audiovisivo o multimediale**.

2. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica **ed audiovisiva**, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art. 44 della presente legge è effettuato, **su domanda di una delle parti, da un collegio arbitrale nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali su designazione del Comitato per il diritto d'autore**.

(Modificazioni ai contributi creativi necessarie per l'adattamento cinematografico televisivo o multimediale)

1 . Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica ed audiovisiva le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico, **televisivo o multimediale** .L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica **ed audiovisiva**, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art. 47 è **effettuato ,su domanda di una delle parti, da un collegio arbitrale nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali su designazione del Comitato per il diritto d'autore**.

ART. 48

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

ART. 48

(Diritti dei coautori all'indicazione nei titoli dell'opera cinematografica ed audiovisiva)

1. Gli autori dell'opera cinematografica ed audiovisiva hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati **nei titoli finali [oppure: eliminare "finali"] dell' opera audiovisiva e sui supporti che la riproducono .**

ART. 49

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

ART. 49

(diritti di utilizzazione separata degli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografiche ed audiovisiva)

1. **Salvo patto contrario** gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica ed audiovisiva possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

ART. 50

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

ART. 50

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica **ed audiovisiva** nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non **pubblica con una qualsiasi tecnologia** l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

(Libera disponibilità dei diritti degli autori in caso di mancata realizzazione dell'opera cinematografica ed audiovisiva)

1. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica **ed audiovisiva** nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, **o non pubblica con una qualsiasi tecnologia** l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

Nuovo Art. 50-bis

1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano in quanto compatibili alle opere audiovisive e alle opere costituite da sequenze di immagini in movimento.

ART. 51

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

ART. 51

1. Il diritto esclusivo di radiodiffusione spettante all'autore a norma dell'art. 16 è regolato dalle norme particolari seguenti.

soppressione artt. da 51 a 57 (escluso art. 55).

Il diritto esclusivo di radiodiffusione e **telediffusione** spettante all'autore a norma dell'art. 16 è regolato dalle norme particolari seguenti.

ART. 52

[1] L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

[2] I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

[3] È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

[4] Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

ART. 52

(Diritti sulle opere trasmesse)

1. Il diritto di radiodiffusione dal vivo o con trasmissione registrata spettante all'autore, è un diritto esclusivo se la radiodiffusione avviene dai locali degli organismi di radiodiffusione; è diritto a compenso negli altri casi.

2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione in conformità alle buone norme e metodologie tecniche di registrazione ,trasmissione e ricezione dei segnali visivi e sonori a tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

3. È necessario il consenso dell'autore per trasmettere le opere nuove e cioè quelle che siano state rappresentate pubblicamente solo tre volte, le prime rappresentazioni stagionali delle opere inedite o qualsiasi programma o serie di trasmissioni che formi oggetto di elaborazione o espressione creativa in conformità alle disposizioni del presente codice.

4. Il nome dell'autore e dei titolari dei diritti connessi ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi o menzionati nei titoli finali dell' opera trasmessa [eliminare "finali"].

articolo da eliminare

ART. 53

[1] Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

[2] Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

ART. 53

proposta: articolo da eliminare

ART. 53 Idem

ART. 54

[1] L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello Stato preposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'articolo 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352 e dell'articolo 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552.

[2] Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

ART. 54

1. L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, **anche a salvaguardia dei diritti d'autore e connessi, avviene secondo la normativa vigente da parte delle autorità a ciò preposte.**

2. Il nome dell'autore **e dei titolari dei diritti connessi nonchè** il titolo dell'opera devono essere **indicati all'atto della** radiodiffusione contemporaneamente all'opera.

1. L'accertamento della conformità delle radio **e tele diffusionsi** alle buone norme tecniche, **anche a salvaguardia dei diritti d'autore e connessi, avviene secondo la normativa vigente da parte delle autorità a ciò preposte.**

2. Il nome dell'autore **e dei titolari dei diritti connessi nonchè** il titolo dell'opera devono essere **indicati all'atto della radio o tele diffusione** contemporaneamente all'opera.

ART. 55

1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su altro supporto l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari dei diritti connessi.

ART. 55

1. Senza pregiudizio dei diritti d'autore e dei diritti connessi agli organismi di radio e telediffusione è consentita la registrazione effimera su disco o su altro supporto di un'opera, al fine della sua radio o tele diffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione stessa sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari dei diritti connessi.

La radiodiffusione differita di un'opera registrata a termini dell'art. 55 della legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione pubblica, dalla data in cui essa abbia avuto luogo, o nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione effettuata negli studi dell'ente esercente, dalla prima radiodiffusione.

Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine predetto è di tre mesi.

Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita può effettuarsi anche più volte per una medesima registrazione, sempre che sussistano necessità orarie o tecniche, ai termini dell'art. 55 della legge.

L'ente esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere radiodiffuse, ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite, specificherà quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.

(Registrazioni di opere trasmesse)

1. Senza pregiudizio dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi agli organismi di radiodiffusione è consentita la registrazione effimera su disco o su altro supporto di un'opera, al fine della sua radiodiffusione per necessità orarie o di qualità tecnica , sempre che la registrazione effimera non sia destinata a ulteriore diffusione esterna in violazione delle disposizioni sui diritti dei titolari previste dal presente codice .

2. E' consentita la conservazione in archivi delle registrazioni per esigenze di documentazione sulle trasmissioni in conformità alle vigenti disposizioni speciali che regolano il sistema radiotelevisivo pubblico e privato e la tutela dei dati personali , senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali

ART. 56

[1] L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

[2] La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

ART. 56

articolo da eliminare

L'autore dell'opera radio **o tele** diffusa ...

Se ne propone il mantenimento per le ragioni sopra indicate.

(Diritti degli autori delle opere trasmesse)

1. L'autore dell'opera **trasmessa**, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un equo compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

2. La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito un tentativo di conciliazione **davanti al Comitato per il diritto d'autore.**

ART. 57

[1] Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

[2] Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

ART. 57

articolo da eliminare

Si propone di eliminare l'articolo

(Equo compenso per gli autori delle opere trasmesse)

1. L'equo compenso spettante agli autori delle opere trasmesse è liquidato in base al numero delle trasmissioni e sulla base di criteri di adeguatezza che tengono conto dei dati oggettivi sulla programmazione effettuata e sulle fasce di ascolto disponibili presso registri o in possesso degli organismi istituzionali preposti alla vigilanza e al controllo del sistema radiotelevisivo ,del numero e delle modalità delle trasmissioni differite o ripetute ove espressamente risultante. In mancanza di accordo tra le parti l'importo dell'equo compenso è determinato dal Comitato per il diritto. d'autore su richiesta di una delle interessate .

ART. 58

Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radoriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

ART. 58

Per l'esecuzione in pubblici esercizi **non specificamente destinati all'ascolto o alla visione dell'opera**, a mezzo di apparecchi radoriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radio o **tele** diffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

articolo da eliminare

(Equo compenso in caso di diffusione pubblica in esercizi commerciali)

1. Per l'esecuzione in **esercizi commerciali**, a mezzo di apparecchi **video e audioriceventi**, muniti di altoparlante, di opere **radiotele(?)diffuse o registrate**, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente **o in difetto ,con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sentito il Comitato per il diritto d'autore che tiene conto ,nella relativa determinazione, del carattere e dell'ambito delle attività specificamente interessate.**

ART. 59

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

ART. 59

articolo da eliminare.

ART. 60

Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

ART. 60

articolo da eliminare

Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda di natura culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

Se ne propone il mantenimento, salva la modifica lessicale sopra indicata

ART. 61

1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

- a) di adattare e di registrare l'opera sopra su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
- b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
- c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

2 La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3 Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

ART. 61

(Diritti dell'autore sulle opere registrate)

1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo:

- 1) di adattare e di registrare l'opera sopra su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
- 2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
- 3) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3. Per quanto riguarda la radiodiffusione e la diffusione pubblica, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nelle **precedenti disposizioni**.

ART. 62

1. I supporti fonografici nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

- a) titolo dell'opera riprodotta;
- b) nome dell'autore;
- c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
- d) data della fabbricazione.

ART. 62

1. I supporti nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino **adeguatamente e** stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

- a) titolo dell'opera riprodotta;
- b) nome dell'autore;
- c) nome dell'artista interprete od esecutore. **Il complesso orchestrale o corale è indicato** col nome d'uso;
- d) data della fabbricazione.

1. I supporti **analogici e digitali** nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino adeguatamente e stabilmente le indicazioni seguenti:

- 1) titolo dell'opera riprodotta;
- 2) nome dell'autore;
- 3) nome dell'artista interprete od esecutore. **Il complesso musicale, orchestrale o corale è indicato** col nome d'uso;
- 4) data della fabbricazione.

(Indicazioni identificative dei supporti riproducenti opere protette)

1. I supporti analogici e digitali nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino **adeguatamente e** stabilmente le indicazioni seguenti:

- 1) titolo dell'opera riprodotta;
- 2) nome dell'autore;
- 3) nome dell'artista interprete od esecutore. **Il complesso musicale ,orchestrale o corale è indicato** col nome d'uso;
- 4) data della fabbricazione.

ART. 63

1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

ART. 63

(Fabbricazione ed utilizzazione dei supporti)

1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, **in conformità alle disposizioni del presente codice.**
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

ART. 64

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

ART. 64

articolo da eliminare

Articolo da abrogare

ART. 64-bis

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

ART. 64-bis

(Diritti sui programmi per elaboratore)

1. La pubblicazione del programma deve includere quella del programma sorgente;

2. Fatte salve le eccezioni previste dai successivi commi [...], i diritti esclusivi conferiti dal presente codice sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

ART. 64-quater

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (³1).

4. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.

ART. 64-quater

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.

4. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

1-bis. Le misure tecnologiche di protezione che impediscano l'esercizio dei diritti devono essere agevolmente rimuovibili dal legittimo acquirente.

(Interventi essenziali all'interoperabilità del programma informatico consentiti)

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi del **precedente articolo** comma 1 lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità **ivi incluse le informazioni relative al programma sorgente**, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma

ART. 64-quinquies

1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera *b)*.

ART. 64-quinquies

(Diritti dell'autore di una banca di dati)

1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo **di effettuare o autorizzare**:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione **al pubblico**, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera *b)*.

ART. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

ART. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

5. Le misure tecnologiche di protezione che impediscano l'esercizio dei diritti devono essere agevolmente rimuovibili dal legittimo acquirente.

.....

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, ~~non svolta nell'ambito di un'impresa~~, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. ~~Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;~~

(Attività di accesso e consultazione della banca dati consentite)

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo precedente da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o nell'ambito e per le finalità proprie di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nel presente articolo [...] poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono comunque necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del precedente comma 2 sono nulle [...].

4. [...] Le disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

Nuovo Art. 64-septies.

1. Nelle opere dell'arte del disegno cosiddette "a fumetti" la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell'azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell'autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell'utilizzazione economica dell'opera; l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all'autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell'opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, "va ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori grafico e letterario.

2. Qualora l'autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.

3. Nelle opere "a fumetti" di produzione seriale che necessitano

dell'apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere "a fumetti" di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all'estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».

Capo V
ECCEZIONI E LIMITAZIONI

SEZIONE I
REPROGRAFIA ED ALTRE ECCEZIONI E
LIMITAZIONI

ART. 65

1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

Art. 65

1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, **nonché nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, dei gestori di servizi pubblici e degli organismi di diritto pubblico**, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, **amministrativo**, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

(Riproduzione di contenuti informativi o per finalità informative)

1. Gli articoli di attualità, di carattere **amministrativo**, economico, politico, [...] religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, **comunque** messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, la data e il nome dell'autore, se riportato.

1. **In generale, qualsiasi articolo di attualità (che sia di carattere tecnico, scientifico, economico, politico, religioso ecc.), pubblicato su qualsiasi media o messo a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, parzialmente o nella loro interezza, in qualsiasi media, purché si indichino, salvo caso di impossibilità, la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, il nome della licenza d'uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di**

traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichino, salvo caso di impossibilità, la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, il nome della licenza d'uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

1. Tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato devono essere liberamente riproducibili dai cittadini.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le rappresentazioni o riproduzioni finanziate, in toto o in parte superiore al 40%, con soldi pubblici, di opere di pubblico dominio, sia di proprietà dello Stato che di privati, devono essere, a loro volta, di pubblico dominio e rese accessibili e riproducibili su richiesta di qualsiasi cittadino. Potranno essere emessi esclusivamente bandi che prevedano, da parte di tutti gli autori coinvolti, la cessione allo Stato tutti i diritti di utilizzo economico.

1. Qualora si attui una conversione in formati digitali (necessaria o prevista), i file relativi devono essere pubblicati su internet e facilmente accessibili, in spazi di proprietà dello Stato o affidati a servizi privati che devono impegnarsi a garantirne l'accessibilità e, in ogni caso, segnalare prontamente all'ente affidante l'interruzione del servizio per tempi superiori alle 48 ore.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere rilasciate sotto una licenza che ne permetta almeno la riproduzione, l'esecuzione e la modifica per fini non commerciali da parte di qualsiasi cittadino:

1. tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in toto o in parte, da privati, di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato;

2. tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in parte inferiore al 60%, con soldi pubblici, di opere di proprietà di privati.

4. In ogni caso sopracitato deve essere sempre segnalata in modo chiaro e visibile l'attribuzione della paternità dell'opera e l'appartenenza al pubblico dominio o i termini della licenza sotto cui l'opera è rilasciata.

5. Dall'attuazione dei precedenti articoli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 66

1. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali, anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

ART. 66

(Libera riproduzione di discorsi in pubblico)

1.I discorsi in pubblico di interesse politico od amministrativo, [...] nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere [...] riprodotti [...] **anche per estratto in qualsiasi forma editoriale o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dello scopo informativo, indicando la fonte, il nome dell'autore, la data e luogo dell'evento.**

ART. 67

Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie od amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile il nome dell'autore.

ART. 67

(nuovo)

(Garanzie per l'utente di programmi per elaboratore)

1. L'utente ha diritto di poter ottenere, senza ulteriori spese, gli aggiornamenti (upgrade) al programma per elaboratore indispensabili al funzionamento del programma medesimo ,sulla base dell'evoluzione dei sistemi informativi, o le informazioni tecniche che risultino essenziali a garantire la sicurezza dei dati personali ovvero dei documenti informatici elaborati mediante utilizzazione lecita del programma medesimo o che garantiscano la agevole conversione dei dati elaborati in modo tale da salvaguardare il risultato delle proprie autonome elaborazioni creative.

oppure

(Libera riproduzione nell'ambito di attività istituzionali)

1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini **istituzionali nelle attività** parlamentari ,**regionali o locali e per le funzioni** giudiziarie od amministrative , purché si indichino la fonte e, ove possibile il nome dell'autore.

ART. 68

1 È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2 È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all'autore.

ART. 68

1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. È libera la **riproduzione, con qualsiasi mezzo e per un numero pari a un massimo di tre copie**, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, **negli istituti di istruzione**, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle **discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici**, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti **sciolti**, è consentita nei limiti del quindici per cento **dell'opera complessiva**, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata **su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso, determinato ai sensi dell'art. 181-ter**.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi **idonei alla riproduzione di cui al precedente comma**, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche **accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici**, fatte **con qualsiasi mezzo** all'interno delle stesse possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche **o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono**. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle **edizioni che siano esaurite in commercio o alle opere per le quali non sia stato possibile individuare il titolare dei diritti esclusivi**,

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in generale, ogni utilizzazione in concorrenza con i **diritti spettanti all'autore**.

(Reprografia ad uso personale)

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione di uso individuale, sempre che non sia idonea allo spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. È libera la fotocopia **con qualsiasi tecnologia** di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, **istituti di istruzione, musei o archivi** effettuata dai predetti organismi per i propri servizi e non destinata a diffusione esterna senza alcun vantaggio economico o commerciale

diretto ed indiretto.

3. [...] E' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno, diverse da spartiti e partiture musicali effettuata mediante fotocopia **o con qualsiasi altra tecnologia.**

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti **dal presente codice.** Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, **salvo che si tratti di edizione esaurita in commercio,** possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma [...] con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto [...]. **Tale compenso è posto a carico dei fruitori del servizio, riscosso a cura delle biblioteche e direttamente versato ogni anno da queste o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono nell'ambito degli introiti per i servizi al pubblico delle biblioteche.** I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere di **difficile reperibilità** sul mercato.

6. **Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente codice lo** spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all'autore è **vietato e comporta il risarcimento del danno agli aventi diritto.**

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti sciolti e ~~partiture musicali,~~ è consentita, ~~nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,~~ la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

7. Qualora l'opera non sia più reperibile sul mercato e l'autore non abbia provveduto alla sua ristampa, essa potrà essere liberamente riprodotta e distribuita, salvo il riconoscimento all'autore di un equo compenso da stabilire secondo le modalità di cui all'art. 22 secondo comma del regolamento.

comma 5: "Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate nei limiti stabiliti dallo stesso comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria [...]"

68. co. 5:

"Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche pubblicamente accessibili,, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3 possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria [...]"

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. **Detti limiti non si applicano alle biblioteche pubbliche con riferimento alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.**

4. Le riproduzioni per uso personale delle opere possono essere effettuate ai sensi del comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli autori ed editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che vengono riprodotte per gli usi previsti dal comma 3. La ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è effettuata sulla base di rilevazioni, anche a campione, realizzate in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei punti o centri di riproduzione e delle biblioteche.

5. Il compenso di cui al comma 4 è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato carta idonea per uso di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. La misura di detto compenso, nonché i criteri e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinati sulla base degli accordi di cui all'articolo 181-ter della presente legge. La misura del compenso, salvo diverso accordo preventivo tra le parti, viene aggiornata, ogni tre anni, tenuto conto del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri e della quantità di carta utilizzabile per l'uso medesimo, immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente. Con riferimento alle modalità di riscossione, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'Art.71-septies.

ART. 68 bis

1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

ART. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

ART. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. **Esclusivamente per i servizi interni** delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la **uplicazione**, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, **fino a tre esemplari** dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

1. **Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto tutte le opere tutelate dal diritto d'autore o di pubblico dominio.**

I fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, potranno essere oggetto di prestito solamente se decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

- 1-bis Al fine di assicurare esclusivamente agli autori la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione in euro equivalente a e derivante dai proventi raccolti dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) confluiti nel cosiddetto "fondo dei diritti irripartibili".

- 1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (Siae) tra gli aventi diritto, proporzionalmente al numero di prestiti di loro opere effettuati sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato- Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla Siae una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

- 1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, a eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

(Prestito a fini di promozione culturale e studio personale di opere protette)

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche, **cineteche e discoteche** dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto se ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere e eccettuati gli spartiti e le partiture musicali ;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere [...].

2. **A fronte dei prestiti concessi le biblioteche, [...] le cineteche e le discoteche** dello Stato e degli enti pubblici **dovranno riconoscere agli editori e agli autori delle opere a stampa nonché agli altri aventi diritto di cui alla lettera b), un equo compenso da determinarsi con accordo delle categorie interessate o, in difetto, con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d'autore, tale decreto individua anche specifiche tipologie di biblioteche e discoteche pubbliche ed associazioni culturali senza scopo di lucro esentate dall'obbligo di remunerazione**

3. **Esclusivamente per i servizi interni delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la DUPLICAZIONE, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, al massimo in tre esemplari dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere audiovisive, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.**

Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche aperte al pubblico, dello Stato di enti pubblici o di enti no profit, a fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini;

c) gli esemplari in formato digitale delle opere conservate.

2. Per i servizi **interni** delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la duplicazione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, **fino a tre esemplari, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici"**

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche **pubblicamente accessibili** e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, **avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da**

parte di singoli utenti individuati, ivi inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.

1bis. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione a questa spettante per l'opera di ripartizione, da prelevare dalle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti in Decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.

2. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'art. 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché la copia riporti apposita certificazione, da parte della biblioteca, del museo o dell'archivio, dello scopo della riproduzione, dell'origine legittima dell'acquisto, e purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale.

Art. 69 bis (nuovo)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di deposito legale, le biblioteche nazionali centrali, nonché tutti gli istituti indicati da tali norme come depositari delle opere destinate all'uso pubblico raccolgono, conservano, documentano e rendono accessibili tali opere.

2. In particolare gli istituti depositari sono autorizzati alla conservazione e riproduzione delle opere pubblicate su supporti digitali o diffuse tramite rete informatica nei modi adeguati alle esigenze dei loro servizi e alle specificità delle opere stesse, per le quali garantiscono l'accesso a utenti registrati nei modi e nei tempi stabiliti da accordi con i titolari dei diritti.

ART. 70

[1] Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

2 Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3 Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

ART. 70

1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di parodia, caricatura e pastiche, di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.

2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, che siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.

4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.

5. Sono altresì libere la riproduzione, la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o materiali di altro tipo.

Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrative, didattiche, di critica, di satira, di discussione, o di ricerca scientifica, sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore. Ai medesimi fini sono liberi il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle

opere realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico.

2. In ogni caso sono liberi, per qualsivoglia finalità, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore, il nome della licenza d'uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle opere realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico.

(Utilizzazioni libere di opere per attività di interesse sociale)

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico **con qualsiasi tecnologia** sono liberi se effettuati per uso di critica, satira o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dall'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica o per finalità **dimostrative** o per fini non commerciali.

2 Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Le bande musicali o le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera o, qualora ciò sia necessario alla sua comprensione, dell'intera opera, e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica, **di satira** o di discussione o a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; ~~se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.~~

ART. 71

Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

ART. 71-bis

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

ART. 71-bis

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, [per uso personale] (si propone di eliminare il limite dato dall'espressione **"per uso personale"** non essendo obbligatorio secondo la Dir. 29/2001), la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorquando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempre che l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorquando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempre che l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

(Utilizzazioni libere a favore dei disabili)

1. **Ai disabili sono consentite a garanzia del diritto di accesso alla informazione ed alla cultura**, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate **alla disabilità fisica o mentale**, non abbiano carattere commerciale **e rendano possibile la fruibilità individuale dell'opera da parte dei soli disabili**. [e purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentite le associazioni interessate e Comitato per il diritto d'autore].

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto

con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Comitato **per il diritto d'autore** ,**che a tal fine consulta le categorie interessate** sono individuate le categorie di **disabili** e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità o di fruizione dell'eccezione.

ART. 71-ter

1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

ART. 71-ter

1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, **su postazioni dedicate** situate nei locali delle biblioteche **e dei sistemi bibliotecari** accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

2. **Previ accordi con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, o di opere relativamente a cui non sono stati reperiti i titolari dei diritti, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione.**

(Utilizzazioni sociali e a fini di studio e di ricerca)

1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali [**a circuito chiuso e che non permettano la registrazione o la duplicazione dei contenuti**] aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

ART. 71-quater

1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art.190 .

ART. 71-quinquies

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'art.102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71 quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'art. 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 194-bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 71-quinquies

1. In mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi tra i titolari e altre parti interessate, i titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario. I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere le dette misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'art. 68, comma 2, all'art. 69, comma 1, e 69-bis, per consentire l'esercizio dell'eccezioni ivi previste.

2. I titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'art. 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, comma 1, 70 comma 1, 71-bis, 71-quater, 71-sexies e 102-ter, comma 3, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Deroghe alle disposizioni in materia di protezione tecnologica delle opere tutelate)

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di **protezione** di cui alle **disposizioni del presente codice** sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche

mediante la stipula di appositi accordi con le categorie maggiormente rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni **previste dal presente codice**, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti **delle disposizioni di cui agli articoli 57, 73 commi 1 e 2, 75 comma 3, 76 comma 1, 77 e 79**, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di clausole contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al Comitato **per il diritto d'autore** perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione [...].

5. (soppresso)

Si propone l'inserimento di cui al comma 2 bis

2 bis Qualora, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, occorra accedere o utilizzare un'opera alla quale il titolare dei diritti abbia apposto misure tecnologiche di protezione, queste devono essere rimosse senza indugio dal titolare stesso, a semplice richiesta dell'interessato, secondo quanto stabilito nell'articolo.....del regolamento.

ART. 71-sexies

1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.102- quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

ART. 71-sexies

1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso, e sempre che non siano state adottate le misure tecnologiche di cui all'art.102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica **nel caso in cui la riproduzione sia tratta da una fonte evidentemente illegale, ovvero da opere o materiali protetti che sono stati illegalmente messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.**

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

5. **Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa norma i programmi per elaboratore, ai quali si applica unicamente l'eccezione della copia di riserva prevista dall'art. 64ter alle condizioni ivi previste.**

1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso privato, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all'opera siano apposte misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-quater

2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'accesso all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali .

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale

protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuarne copie, **anche digitali**, per uso privato.

5. Le condizioni pattuite in violazione del comma 4 sono nulle.

6. Le disposizioni di questo articolo e dei successivi art. 71-septies e 71-octies si applicano agli atti di riproduzione da parte di soggetti che acquisiscono opere diverse da fonogrammi e videogrammi da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi degli articoli 180-ter e 180-quater

(Riproduzione ad uso personale di opere tutelate)

1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, **da fonte non evidentemente illegale purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione e a condizione che i titolari dei diritti ricevono un equo compenso.**

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale è equiparata ai fini della applicazione delle disposizioni di legge ad attività di riproduzione soggetta alle esclusive di cui al presente Codice.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti **tratti da fonti illegali o messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente**, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di protezione ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di protezione, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa norma i programmi per elaboratore ai quali si applica unicamente l'art.64 ter.

1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso privato, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all'opera siano apposte misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi degli articoli 180-ter e 180-quater. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso privato costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno

possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuarne copie, anche digitali, e modifiche per uso privato, senza limitazione di numero.

5. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 4 sono nulle.

In ambito privato, in famiglia o tra amici, in ambiente adeguatamente confinato (chiuso), sono sempre liberamente consentite l'esecuzione di opere protette da diritto d'autore nonché la copia, la modifica, l'esecuzione delle opere derivate, purché effettuate senza scopo di lucro. Nei casi citati non è dovuto alcun compenso ai detentori dei diritti d'autore, agli esecutori, alla Siae o a qualsiasi ente pubblico o società privata.

Alla persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, è sempre consentito il prestito privato, senza scopo di lucro e per un periodo di tempo limitato, delle copie dell'opera in possesso legittimo, anche digitali, senza limitazione di numero.

primi due commi: "1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 può essere effettuata anche tramite sistemi di videoregistrazione da remoto. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

ART. 71- septies

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da 15 giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

ART. 71- septies

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di video-grammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di video-grammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi o i **componenti di apparecchi** esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o video-grammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna **esclusivamente** destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o video-grammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, **tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato tecnico di cui al comma 3 del presente articolo**. Per la determinazione del compenso si tiene conto (1) dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater; (2) **del danno subito dall'autore, artista o produttore a causa della copia privata legittimamente effettuata**; (3) **del fatto che l'autore, l'artista o produttore abbia già ricevuto un compenso per tale utilizzo dell'opera**; (4) **nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Nel caso in cui il danno di cui al n.2 sia di scarsa rilevanza, l'autore, l'artista o produttore non ha diritto ad alcun compenso. Allo stesso modo, nel caso in cui l'autore, l'artista o produttore abbia già ottenuto il compenso di cui al n.3, l'autore o produttore non ha diritto ad alcun compenso.** Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale **previa consultazione del comitato di cui al comma 3.**

3. E' istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un **comitato tecnico permanente per la copia privata. Il comitato provvede alla determinazione dell'equo compenso ai sensi del comma 2 che precede. Il comitato è composto: (i) di un Presidente, designato dal Ministro dei Beni Culturali; (ii) del Presidente della SIAE e di tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli artisti nonché dei produttori di fonogrammi e videogrammi; (iii) di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi e supporti digitali ed analogici, e delle misure tecnologiche di cui ai precedenti commi; iv) di un rappresentante dell'associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i Beni Culturali e durano in carica un quadriennio.**

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, **per fini commerciali**, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le **vendite** effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

5. **Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle**

scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di video-grammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di video-grammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi **o i componenti di apparecchi** esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o video-grammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna **esclusivamente** destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o video-grammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, **tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato tecnico di cui al comma 3 del presente articolo**. Per la determinazione del compenso si tiene conto (1) dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater; (si potrebbe cogliere l'occasione per specificare in che modo l'apposizione delle misure tecnologiche possa influire sulla determinazione del compenso) **(2) del danno subito dall'autore, artista o produttore a causa della copia privata legittimamente effettuata; (3) del fatto che l'autore, l'artista o produttore abbia già ricevuto un compenso per tale utilizzo dell'opera; (4)** nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. **Nel caso in cui il danno di cui al n.2 sia di scarsa rilevanza, l'autore, l'artista o produttore non ha diritto ad alcun compenso. Allo stesso modo, nel caso in cui l'autore, l'artista o produttore abbia già ottenuto il compenso di cui al n.3, l'autore o produttore non ha diritto ad alcun compenso. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale previa consultazione del comitato di cui al comma 3.**

3. E' istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un comitato tecnico permanente per la copia privata. Il comitato provvede alla determinazione dell'equo compenso ai sensi del comma 2 che precede. Il comitato è composto: (i) di un Presidente, designato dal Ministro dei Beni Culturali; (ii) del Presidente della SIAE e di tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli artisti nonché dei produttori di fonogrammi e videogrammi; (iii) di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi e supporti digitali ed analogici, e delle misure tecnologiche di cui ai precedenti commi; iv) di un rappresentante dell'associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i Beni Culturali e durano in carica un quadriennio.

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, **per fini commerciali**, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

5. **Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non**

corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

(Equo compenso per la riproduzione privata)

1. Gli autori delle opere **dell'ingegno riprodotte in videogrammi e fonogrammi, i loro produttori originari**, gli artisti interpreti ed esecutori e i loro aventi causa, hanno diritto ad un **equo** compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi .Detto compenso è costituito, per gli apparecchi **o i componenti di apparecchi** esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna **esclusivamente** destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali **d'intesa con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per il diritto d'autore che a tal fine consulta** e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche **di protezione** , nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica **e della prevalente destinazione funzionale dei supporti interessati**. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento **biennale in relazione alla evoluzione delle tecnologie e delle caratteristiche funzionali delle memorie e degli apparati**.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto **e per fini commerciali**, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione **in forma telematica** dalla quale risultino **le vendite effettuate ed i compensi dovuti**, che devono essere **contestualmente** corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. Il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è riscosso dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è riscosso dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante

agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità mutualistiche e di assistenza a favore delle categorie rispettivamente interessate secondo le disposizioni legislative previdenziali di settore vigenti .

7. In caso di mancata riscossione o ripartizione agli aventi diritto, questi ultimi potranno adire l'Autorità giudiziaria affinché dia alla SIAE un congruo termine per adempiere.

ART. 71-octies

1. Il compenso di cui all'art 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all'art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'art.7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

ART. 71- octies

1. Il compenso di cui all'art 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è **riscosso** dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all'art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'art.7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

4. In mancanza di riscossione e/o ripartizione da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori agli aventi diritto, questi ultimi possono adire l'autorità giudiziaria per ottenere la fissazione di un congruo termine entro il quale la Società Italiana degli Autori ed Editori debba provvedere alla riscossione e alla distribuzione del compenso di cui all'art. 71-septies, ovvero, a propria scelta, di procedere immediatamente alla riscossione.

ART. 71-nonies

1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

ART. 71-nonies

1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge **non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.**

Eliminato l'inciso: "quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente"

(Eccezioni e limitazioni)

1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente **codice, non devono essere comunque in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.**

2. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi (Titolo II) e, in quanto applicabili, ai diritti affini al Diritto d'autore (Titolo III).

ART. 71-decies

1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis.”.

NUOVI:

Art. 71 undecies

Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedito per contratto né attraverso l'apposizione all'opera di misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater.

Art. 71-undecies

1. Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedito per contratto né attraverso l'apposizione all'opera di misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102

art. 71 undecies

“Non può essere impedito tramite le misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater a chi ha il diritto di usare un'opera dell'ingegno in formato digitale di fruirne in forma interoperabile”

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

Capo I

Diritti del produttore di fonogrammi

ART. 72

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

- a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
- d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.”.

ART. 72

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, **di effettuare o autorizzare:**

- a) [...]la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- b) [...] **la comunicazione al pubblico** dei suoi fonogrammi, **in qualsiasi modo o forma, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico;**
- c) [...]la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- d) [...] il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce **con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari.**

(Diritti di riproduzione e sulla diffusione di opere del produttore fonografico)

1. Il produttore fonografico è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni mediante qualsiasi supporto analogico o digitale .

2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

3. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore fonografico ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di effettuare o autorizzare:

- a) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- b) **la comunicazione al pubblico** dei suoi fonogrammi, **in qualsiasi modo o forma, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico;**
- c) la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- d) il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari.

[...]

ART. 73

[1] Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

[2] La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

[3] Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dalla Amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato.³

ART. 73

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

abrogato il comma 3

(Equo compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di opere fonografiche)

1. Il produttore **fonografico**, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un **equo** compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate **con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d'autore**.

3. **Gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro.**

4. **Salvo diverso accordo tra le parti, tale equo compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le procedure di cui al precedente comma 2.**

ART. 73-bis

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento ⁽⁴²⁾.

ART. 73-bis

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento **così come previsto dall'art. 73, comma 2.**

ART. 74

[1] Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-*bis*, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

[2] Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi, previa accertamenti tecnici e disponendo, se occorre, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.⁴

ART. 74

(Tutela degli interessi industriali del produttore fonografico)

1. Il produttore ha **sempre** diritto di opporsi **qualora** l'utilizzazione dei fonogrammi, [...] sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria competente, **sentito il Comitato per il diritto d'autore** può autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi, previa accertamenti tecnici e disponendo, se occorre, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

ART. 75

La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'art. 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.⁵

ART. 76

I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.⁶

ART. 76

(Indicazioni identificative sui fonogrammi)

1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62 **del presente codice** , in quanto applicabili.

2. **L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.**

ART. 77

[1] I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (14), secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

[2] Tuttavia la formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.

ART. 77

(articolo abrogato da precedenti leggi)

abrogare.

ART. 78

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2 È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

ART. 78- bis

1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.

Capo I-bis

Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

ART. 78-ter

1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.⁷

ART. 78-ter

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'art. 46**, il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o **costituite da sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:**

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

1. **Fatti salvi i diritti spettanti agli autori ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo I**, il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo **di effettuare e autorizzare:**

a) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie **fatte con qualsiasi tecnologia e su qualsiasi supporto** di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

(Diritti del produttore di opere audiovisive sulla riproduzione e distribuzione delle opere prodotte)

1. **Fatti salvi i diritti spettanti agli autori a termini del Titolo I**, il produttore di opere [...] audiovisive è titolare del diritto esclusivo di **effettuare e autorizzare**:

- a) la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, **degli originali e delle copie dei videogrammi da lui realizzati**;
- b) la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita **degli originali e delle copie dei videogrammi**. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- c) il noleggio e il prestito **dei videogrammi contenente le sue realizzazioni**. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
- d) la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera audiovisiva [...] é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

Nuovo

78 quater: 1. Ai fini del presente capo si intende per:

- produttore di format chi effettua investimenti rilevanti per la creazione di un format impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
- autore del format colui che realizza, attraverso la propria attività intellettuale, la totalità, o parte del format.

2. Indipendentemente dalla tutelabilità a norma del diritto d'autore di singole parti del format, ove il format nel suo complesso non presenti carattere creativo, ma abbia tuttavia una sufficiente specificazione di contenuti e rappresenti altresì il frutto di un rilevante investimento, il produttore del format vanta un diritto di sfruttamento economico del medesimo.

3. Spetta altresì all'autore persona fisica o alla persona giuridica sua avente causa che l'avrà registrato presso il pubblico registro dei format tenuto presso la SIAE un diritto a compenso a carico di coloro che danno attuazione a detto format in un programma o serie di programmi televisivi.

4. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura vent'anni dal giorno della registrazione prevista nel comma terzo.

5. È vietata come atto di concorrenza sleale l'attuazione o l'imitazione di un format per programmi o serie di programmi della medesima specie.

Capo II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

ART.79

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione « radio-diffusione » ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione « su filo o via etere » include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.⁸

ART. 79

(Diritti sulle emissioni radiofoniche o televisive)

1. **Fatti salvi i diritti spettanti agli autori a termini del Titolo I e dei diritti connessi** dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere **audiovisive**, degli artisti interpreti o esecutori, **i soggetti** che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il **diritto esclusivo di effettuare o di autorizzare:**

a) la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) la ritrasmissione su filo o via etere **via cavo e via satellite** delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

[...]

3. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

ART. 80

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite, delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti

ART. 80

(Definizione di artisti, interpreti ed esecutori)

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, **anche tramite il doppiaggio sincronizzato per le opere audiovisive e la esecuzione in sincronia di musica di sottofondo**, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. **Fatti salvi i diritti spettanti agli autori a termini del Titolo I** gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di **effettuare e autorizzare**:

a) la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite e la ritrasmissione via cavo, delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, **si applica la disposizione dell'art. 85 in materia di equo compenso.**

d) la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; l'artista interprete o esecutore, anche se il diritto di noleggio appartiene per legge o per contratto ad un produttore di fonogrammi o di opere audiovisive o ad un terzo, conserva il diritto di ottenere un equo compenso per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito **con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d'autore**.

3. I diritti di cui al precedente comma, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3.I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

ART. 81

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
2. Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'articolo 74
3. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.

ART. 81

(Tutela dei diritti degli artisti ,interpreti ed esecutori sulle proprie rappresentazioni artistiche)

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto ,sulla base delle disposizioni del presente codice di opporsi alla comunicazione al pubblico o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione **artistica**.
2. **Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi , opere televisive o cinematografiche.**

ART. 82

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

ART. 82

(Attività di interpretazione ed esecuzione artistica)

1. Agli effetti della applicazione delle disposizioni del presente capo si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario e ,nel caso di versione doppiata (in lingua italiana) ,i doppiatori ;

[1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, **letteraria o musicale, cinematografica e audiovisiva, e, nel caso di versione doppiata, gli attori doppiatori, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario]**

2) i direttori dell'orchestra o del coro **o del doppiaggio;**

3) **i componenti i complessi musicali orchestrali o corali.**

ART.83

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche..

ART. 84

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso (25) a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso (25) a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (59).

ART. 84

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o **costituta da** sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica o **audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento** sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica o **audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento** a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche o **audiovisive costituite da sequenze di immagini in movimento** diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .

- estendere la presunzione di cessione anche per i prodotti fonografici

(Equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori)

1. Salva diversa volontà delle parti **e la applicabilità delle disposizioni in materia di equo compenso**, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, distribuzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, **nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera audiovisiva o fonografica.**
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera **audiovisiva** sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera **audiovisiva** a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere **audiovisive** diversa da quella prevista nel comma 2 **e nell'articolo 91 comma 2, lettera e)**, agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. **Ogni patto contrario è nullo.**
5. [...] In difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con **decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d'autore** .

ART.85

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione (60).

ART. 85-bis

In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'articolo 110-*bis* .

Capo III-*bis* (62)

Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.

ART.85-ter

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (60).

ART. 85-ter

(Diritti relativi ad opere inedite pubblicate dopo l'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore)

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute **nella presente codice**, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

Capo III-*ter* (63)

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

ART.85-quater

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (64).

ART. 85-quinquies

I termini finali di durata dei diritti previsti dai Capi I, I-*bis*, II, III, III-*bis*, e dal presente Capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma (64).

Capo IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

ART.86

[1] All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

[2] Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

ART. 86

1. All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno **protetta** dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

2. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

(Diritti degli autori di bozzetti o scene teatrali o audiovisive)

1. All'autore di bozzetti di scene teatrali **e delle scenografie televisive e cinematografiche** che non costituiscono opera dell'ingegno protetta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri **o altre opere cinematografiche o televisive**, oltre quello per il quale è stato composto.

2. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato **o dalla prima proiezione pubblica dell'opera cinematografica o prima diffusione del programma televisivo**.

Capo V
Diritti relativi alle fotografie

ART.87

[1] Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

[2] Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

ART. 87

(Fotografie e sequenze di immagini in movimento di semplice documentazione)

1. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini **fotografiche che inquadrino persone o ambienti** della vita naturale, **economica** e sociale, ottenute col processo fotografico o in forma digitale o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi **o i videogrammi delle opere cinematografiche ed audiovisive.**

2. **Sono considerate sequenze di immagini in movimento di semplice documentazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le sequenze di immagini in movimento che inquadrino persone e ambienti della vita naturale, economica e sociale**

3. Non sono comprese le riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari [...].

ART.88

[1] Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

[2] Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

[3] La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

[4] Il Presidente del Consiglio dei Ministri (17), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

ART. 88

1. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

2. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

3. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

4. **Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali**, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

(Diritti del fotografo)

1. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e **vendita del negativo o della stampa della fotografia o della sequenza di immagini** salve le disposizioni stabilite **nell'art. 13** per ciò che riguarda **il lavoro dipendente o professionale e nell'art. 106** per ciò che riguarda **la tutela della privacy e dei dati personali e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie o ai fotogrammi** riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

2. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia o di sequenza di immagini in movimento di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo **compreso**.

3. Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d'autore può fissare **con decreto in mancanza di autonoma determinazione delle categorie interessate**, apposite tariffe per determinare l'equo compenso dovuto da chi utilizza la fotografia **o la sequenza di immagini in movimento**.

ART.89

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

ART. 89

(Cessione dei diritti sulle fotografie)

1. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia **o della sequenza di immagini** comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

2. Gli esemplari della fotografia o della sequenza di immagini in movimento destinati alla cessione devono portare le seguenti indicazioni che, nel caso di fotografia digitale, possono essere riportate e registrate in tale formato :

1)il nome del fotografo autore dell'inquadratura , o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2)la data dell'anno di produzione della fotografia o della sequenza di immagini in movimento;

3)il riferimento numerico dell' inquadratura o del fotogramma.

3. Qualora gli esemplari realizzati dal fotografo o con il suo consenso non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati negli articoli successivi a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

ART. 90

[1] Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

[2] Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

ART. 91

[1] La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

[2] Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

[3] La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

[4] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

ART. 91

(Utilizzazioni libere di immagini fotografiche)

1. La riproduzione di fotografie **o di fotogrammi** nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato **con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Comitato per il diritto d'autore.**

2. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

3. La riproduzione di fotografie **o di fotogrammi** pubblicati su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita **purchè si effettui il pagamento di un equo compenso determinato con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Comitato per il diritto d'autore.**

ART.92

[1] Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[2] [Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'articolo 105] (65).

[3] [Il termine decorre dalla data del deposito stesso] (65).

[4] [Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni »] (65).

ART. 92

(Durata dei diritti sulle fotografie)

1. Il diritto **esclusivo** sulle fotografie dura venti anni dalla produzione della fotografia **o della sequenza di immagini in movimento**

Capo VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al
ritratto
Sezione I — *Diritti relativi alla corrispondenza
epistolare.*

ART.93

[1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

[2] Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

[3] Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

[4] È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

ART.93

[1] Le corrispondenze epistolari in qualsiasi modo o forma inviati nonché in qualsiasi forma espressi, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

[2] Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

[3] Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

[4] È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

ART.94

Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

ART.95

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

Sezione II — *Diritti relativi al ritratto.*

ART.96

[1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

[2] Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 93.

ART.97

[1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

ART.97

Si propone di modificare l'art. 97, c. 1, l. aut. cancellando **“dalla notorietà o”**.

ART.98

[1] Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

[2] Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

[3] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Capo VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria

ART.99

[1] All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

[2] Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (17), secondo le norme stabilite dal regolamento.

[3] Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

ART.99

[1] All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

[2] Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il **Ministero per i beni e le attività culturali**, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[3] Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

(Diritti sui progetti di ingegneria)

1. All'autore di progetti di lavori di ingegneria e altri lavori analoghi **in qualunque forma realizzati** che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

2 .Per esercitare il diritto all'**equo** compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito **,anche in forma digitale**, del piano o disegno grafico presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

Art. 99-bis

1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

Capo VIII

Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

ART. 100

[1] Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

ART. 100

(Tutela del titolo dell'opera)

1. Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

2. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

3. È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche **giornalistiche** che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

4. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

ART. 101

[1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

[2] Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o d'informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

ART. 101

[1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

[2] Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, **la comunicazione al pubblico**, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o d'informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, **pubblicate o radiodiffuse e comunicate al pubblico**, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione **e di comunicazioni al pubblico**.

(Riproduzione illecita di informazioni o notizie)

1. La riproduzione di informazioni e notizie **tratte da agenzie di stampa** è lecita purché non sia effettuata con atti contrari **ai codici deontologici vigenti** in materia giornalistica e purché sia sempre citata la fonte.

2. Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione **o la comunicazione al pubblico o l'inserimento in reti telematiche**, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o d'informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazione o notizie, pubblicate o radiodiffuse **o comunicato al pubblico o inserite in reti telematiche**, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione **o similari**.

ART. 102

È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

Art. 102

(Riproduzione illecita dei caratteri identificativi di opere protette)

1. Sono vietate in particolare la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico e l'utilizzazione in ogni modo e forma della composizione grafica di opere o di parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche.

2 . È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, delle sigle o dei caratteri grafici , delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

3. Sono vietate in particolare la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico e l'utilizzazione in ogni modo e forma della composizione grafica di opere o di parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche.

TITOLO II-*bis* (66)

Disposizioni sui diritti del costituente di una banca di dati.

Diritti e obblighi dell'utente

Capo I

Diritti del costituente di una banca di dati

ART. 102-bis

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costituente di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costituenti o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione Europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione Europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione Europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al

ART. 102-bis

(Costituente di una banca di dati)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costituente di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito [...] non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito [...] non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. [...] **La presente disposizione si applica alle banche di dati i cui costituenti o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione Europea, ed alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione Europea;** tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione Europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

5. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

6. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma **precedente** il diritto si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

7. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

8. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di

momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera *a*), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (66).

dati.

9. Il diritto **del costituente** può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

nuova let. b)

“ **estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, ivi incluso quello di un sito o pagina web su un supporto di memoria fisica non volatile.**”

Capo II
Diritti e obblighi dell'utente

ART.102-ter

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle (66).

ART.102-ter

Nuovo 5. L'utente ha diritto ,in conformità con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, e sulla base dell'evoluzione delle tecnologie dei sistemi informativi, all'adozione delle misure essenziali per garantire la funzionalità delle ricerche e la sicurezza dei dati raccolti o estratti mediante utilizzazione lecita della banca dati .

TITOLO II-ter (68)

Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

ART. 102-quater

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

Art. 102 quater

“1. Al fine di favorire la circolazione delle opere o materiali protetti i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi, nonché del diritto di cui all'art. 102 bis comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione e gestione dei diritti a condizione che siano efficaci e non idonee a precludere il pieno utilizzo dell'opera da parte del legittimo utilizzatore in conformità alle previsioni di cui alla presente legge ed agli accordi con i titolari dei diritti.

2. Si intende per interoperabilità la possibilità per due tecnologie hardware o software di interagire e scambiare dati, metadati, protocolli e codifiche in modo che sia assicurata la completa compatibilità funzionale di entrambe.

3. Le misure tecnologiche di protezione e gestione dei diritti di cui al comma che precede devono assicurare l'interoperabilità dell'opera e essere conformi a quanto previsto dal Capo I, Titolo II del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il Governo, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni, sentiti i rappresentanti degli autori, produttori, editori, fornitori di servizi e di connettività e consumatori, è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, i quali, compatibilmente con i Trattati Internazionali in materia e la normativa comunitaria:

- istituiscano un organismo di vigilanza e regolamentazione delle nuove misure tecnologiche di protezione e gestione; - individuino la composizione, le competenze e le attribuzioni di tale organismo.

35. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci e conformi ai requisiti di cui al comma 1 nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

5. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

(Misure tecnologiche di protezione)

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi [...] possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Qualora venga inserita una misura tecnica di protezione dovranno anche essere inserite complete informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui al seguente articolo

4. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore previste **nel presente codice** .

5. Le misure tecnologiche di protezione e le informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 115 non devono porsi in contrasto con le libere utilizzazioni previste dagli artt. 57(ex 55), 73(ex 68), 75 comma 2(ex 69), 76 comma 2 (ex 78) 77 (ex 71 bis), 79 (ex71 quater) della presente legge, né con il diritto alla privacy e con il diritto alla protezione dei dati personali degli utenti, né possono avere l'effetto di restringere la concorrenza, né possono alterare l'opera cui sono apposte in maniera tale da ridurre la qualità nei confronti del legittimo acquirente o licenziatario, né possono limitare l'interoperabilità delle opere dei supporti con i dispositivi tecnologici necessari alla loro fruizione, né possono in alcun modo danneggiare o compromettere il funzionamento del sistema di fruizione dell'opera utilizzato dall'utente.

6. L'avvenuta adozione di misure tecnologiche di protezione e le eventuali limitazioni d'uso da esse derivanti devono essere rese note in modo chiaro all'utente al momento dell'acquisto.

quarto comma

"Le misure tecnologiche di protezione non devono porsi in contrasto con il diritto alla privacy e con il diritto alla protezione dei dati personali degli utenti, né possono alterare l'opera cui sono apposte in maniera tale da ridurre la qualità nei confronti del legittimo acquirente o licenziatario, né possono limitare l'interoperabilità, in quanto ciò avrebbe l'effetto di restringere la concorrenza, né possono in alcun modo danneggiare o compromettere il funzionamento del sistema di fruizione dell'opera utilizzato dall'utente. L'utente ha diritto di essere informato in modo chiaro dell'avvenuta adozione di misure tecnologiche di protezione in sede di offerta del prodotto, prima del perfezionamento dell'acquisto".

ART. 102-quinquies

1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.102-bis, comma 3 sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

ART. 102-quinquies

(Informazioni digitali sul regime dei diritti)

1. Informazioni **digitali** sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi [...] sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni **digitali** sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Capo I

Registri di pubblicità e deposito delle opere

ART.103

[1] È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (69) un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

[2] La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche (70).

[3] In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

[4] Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (71).

[5] La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

[6] La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento (72).

[7] I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici (71).

ART. 103

1. Presso il **Ministero per i beni e le attività culturali** è tenuto un Registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge **ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.**

2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

3. In detti Registri sono registrate le opere **protette ai sensi di questa legge con le generalità** dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione **o produzione** e con le altre indicazioni stabilite dai **regolamenti.**

4. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

5. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

6. La tenuta dei Registri di pubblicità è disciplinata nei regolamenti.

7. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando **mezzi e strumenti informatici e telematici.**

È istituito presso la **Presidenza del consiglio dei Ministri un registro pubblico generale** delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì **la tenuta dei seguenti registri:**

- un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi;
- **un registro pubblico per i format. In tale registro viene registrato il nome dei soggetti ideatori del medesimo nonché del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione del medesimo. Devono essere indicati altresì i lo schema base del format e tutti gli elementi idonei a definirlo e specificarlo. A tal uopo è istituito presso la SIAE un Comitato di esperti, individuati sulla scorta di quanto stabilito dal Regolamento interno della SIAE, volti a valutare di volta in volta la sussistenza dei requisiti minimi di registrabilità del format individuati dal regolamento SIAE. È comunque vietato il deposito di format che costituiscano mere idee.**

La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

(Registri delle opere protette)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è tenuto un Registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questo codice ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.

2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un Registro pubblico speciale per le opere **audiovisive**.

3. In detti registri sono **annotate** le opere **protette ai sensi di questo codice con le generalità** dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione **o produzione** e con le altre indicazioni stabilite **dal presente codice e dai regolamenti tecnici di attuazione**.

4. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene **annotato** il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

4 bis. Alla SIAE è affidata anche la tenuta di un Registro pubblico speciale per i format radiotelevisivi. In tale registro viene annotato il nome del titolare dei diritto a compenso e la data di registrazione del format.

5. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

6. La modulistica e le procedure di tenuta dei Registri di pubblicità sono disciplinate da appositi regolamenti tecnici approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato per il diritto di autore.

7. I registri di cui al presente articolo sono tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici e telematici. Le registrazioni sono facoltative ed onerose.

ART.104

[1] Possono, altresí, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societ  relativi ai diritti medesimi.

[2] Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

ART. 104

(Annotazioni degli atti di trasferimento dei diritti)

1. Possono, altresí, essere **annotati** nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dai regolamenti, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da **questo codice**, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societ  relativi ai diritti medesimi.

2. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in **questo codice** o in altre leggi [...].

3. Gli autori delle opere protetti ai sensi di questo codice o i loro aventi causa hanno facolt  di depositare presso il Ministero per i beni e le attivit  culturali un esemplare o copia della opera ,anche in formato digitale .

4. Per i programmi per elaboratore la registrazione   facoltativa ed onerosa.

5. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questo codice e delle disposizioni delle convenzioni internazionali.

ART. 105

[1] Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (69) un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

[2] Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

[3] Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (72).

[4] Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 92.

ART. 105

1. Gli autori delle opere protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa **possono (hanno facoltà di)** depositare presso il **Ministero per i beni e le attività culturali** un esemplare o copia della opera, nei termini e nelle forme stabilite dai regolamenti.

(2. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. **TRASFERIRE NEL REGOLAMENTO**)

3. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.

ART.106

[1] L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'articolo 188 di questa legge.

[2] L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

[3] Il Presidente del Consiglio dei Ministri (67) può far procedere al sequestro un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

ART. 106

1. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali.

2. L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Nuovo (Tutela dei dati personali)

1. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di consenso a tutela dei dati personali delle persone rappresentate di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Capo II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione I — *Norme generali*

ART.107

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

ART. 107

Proposta: **aggiungere un comma 2 e un comma 3**

"Fatte salve le norme sulla tutela del consumatore, sulle clausole vessatorie e su quelle abusive, i diritti d'autore e i diritti connessi possono essere attribuiti anche con atto unilaterale dell'autore o del suo avente causa.

L'attribuzione unilaterale dei diritti d'autore si perfeziona con la fruizione dell'opera" art 107

(Atti dispositivi dei diritti di utilizzazione economica di opere)

1. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questa **sezione e negli artt. 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128 e 129.**

2. L'autore , **che abbia compiuto 16 anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.**

ART.108

L'autore che abbia compiuto i sedici anni di età (74) ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

ART. 108

(nuovo)

1. Il format è uno schema di base di un programma o di una serie di programmi radiotelevisivi che non possa essere considerato un soggetto cinematografico ed audiovisivo tutelato a norma dell'art. 47 (già art. 41) della legge;
2. Spetta all'autore persona fisica o alla persona giuridica sua avente causa che l'avrà registrato presso il pubblico registro dei format tenuto dalla SIAE un diritto a compenso a carico di coloro che danno attuazione a detto format in un programma o in una serie di programmi radiotelevisivi
3. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura vent'anni dal giorno della registrazione prevista nel secondo comma.
4. E' vietata come atto di concorrenza sleale l'attuazione o l'imitazione di un format per programmi o serie di programmi della medesima specie.

ART.109

[1] La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

[2] Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

ART. 109

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, ~~salvo patto contrario~~, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempre che tale facoltà spetti al cedente.

nuovo (Attività consentite ai titolari dei diritti connessi)

1. I titolari dei diritti connessi possono utilizzare economicamente il materiale protetto in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con esercizio dei diritti già disciplinati dal presente capo e dai capi precedenti; tali diritti sono tra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude quello di ciascuno degli altri in riferimento al materiale protetto.

O

(Cessione di esemplari di opere)

2. La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questo **codice**.

3. Tuttavia la cessione di uno stampo [...] o qualsiasi **altro mezzo tecnico** usato per riprodurre un'opera, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

ART.110

[1] La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

ART. 110

aggiunti i commi 2 e 3:

1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
2. **Nel caso in cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione avvenga ad opera di contratti (digitali) conclusi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni, il requisito di cui al comma 1 è soddisfatto da ogni atto di esecuzione dei diritti oggetto dell'accordo, che vale come accettazione delle clausole contrattuali in esso contenute.**
3. **Ai contratti di cui al comma 2 non si applica il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.**

(nuovo)

(Titolarità e termini finali di durata dei diritti connessi e affini)

1.E' reputato titolare di un diritto connesso o affino, salvo prova contraria, chi nelle forme d'uso è individuato come tale nei materiali protette o nei registri pubblici speciali ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.

2. I termini finali di durata dei diritti previsti dai Capi precedenti, e dal presente Capo si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.

I contenuti del Capo IV (corrispondenza e ritratto) sarebbero meglio ricollocati in una legge sulla privacy ovvero in una legge apposita che si occupi anche di diritto all'immagine ovvero come diritti affini in questo Codice dopo il come Capo VII bis.

O

(Forma degli atti di cessione dei diritti connessi)

1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata **in forma scritta o equiparata in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di firma digitale**

1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

2. **Nel caso in cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione avvenga ad opera di contratti (digitali) conclusi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni, la forma scritta è equiparata ad ogni atto di esecuzione dei diritti oggetto dell'accordo, che vale come accettazione delle clausole contrattuali in esso contenute.**

3. **La trasmissione dei diritti realizzata mediante offerta al pubblico di diritti su a) programma per elaboratore distribuito in formato sorgente, od in formato binario ma rendendone disponibile anche il formato sorgente, con una licenza che consente al licenziatario di: eseguire il programma, per qualsiasi scopo, studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità, ridistribuire copie del programma, migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, nonché su b) opera creativa di diverso tipo, con una licenza che consente al licenziatario di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire**

o recitare l'opera stessa, almeno per scopi non commerciali ed eventualmente congiuntamente ad altre facoltà, soddisfa il requisito di cui al comma 1 se il programma o l'opera, in formato elettronico, sono distribuiti insieme ad una copia in formato elettronico della licenza.

3. Alle licenze di cui al comma 2 non si applica il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ART.110-bis

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (75).

Art. 110 -bis

(Contratto di concessione dei diritti connessi di distribuzione e ritrasmissione)

- 1.L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo **o con altro sistema di telecomunicazione** delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i [...] distributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo **o con altro sistema di telecomunicazione** di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata, **su istanza di parte, con determinazione dal Comitato per il diritto d'autore.**
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica .

ART.111

[1] I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.

[2] Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

ART. 111

(Garanzie reali sui diritti delle opere dell'ingegno)

1. I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore **o sono comunque inedite.**

2. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile **e delle leggi in materia fallimentare.**

ART.112

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

ART. 112

Eliminare

ART.113

[1] L'espropriazione è disposta per decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (17), di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

[2] Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

[3] Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

ART. 113

eliminare

ART.114

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

ART. 114

eliminare

ART.115

[1] Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi, per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

[2] Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

ART. 115

(Disposizioni sulla successione dei diritti a causa di morte dell'autore)

1.Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi, per il periodo di tre anni dalla morte [...], salvo che l'Autorità giudiziaria competente , su istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza **ritardo** .

2.Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute **nel codice civile.**

3.La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

ART.116

[1] L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

[2] Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) con decreto del tribunale del luogo dell'apertura successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.

[3] La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

ART.117

[1] L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

[2] Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

ART. 117

(Comunione ereditaria del diritto d'autore)

1.L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

2. Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) con decreto **della sezione specializzata** del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.

3. La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

4. L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera. Non può però autorizzate nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su fonogrammi, senza il consenso degli eredi rappresentanti almeno un terzo valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

ART.118

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

ART. 118

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare ~~per le stampe~~, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltre che dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Da inserire il seguente secondo comma:

“Per i contratti di edizione di traduzione si demanda alle associazioni sindacali e di categoria di convenire e adottare di comune accordo una disciplina contrattuale in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge, entro due anni dalla sua entrata in vigore.”

(Contratto di edizione)

1. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute **nel codice civile**, dalle disposizioni **di questa sezione**.

ART.119

[1] Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

[2] Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

[3] Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

[4] Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

[5] L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

ART.119

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

~~Salvo pattuizione espressa~~, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, ~~salvo fatto contrario~~, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

- (Oggetto del contratto di edizione)

1. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

2. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

3. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

4. Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su **fonogrammi**.

5. L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

ART.120

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

- 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
- 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
- 3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

ART.120

- (Contratto di edizione per opere future)

1. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

- 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
- 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
- 3) se è stata determinata l'opera da creare, ma non è stato fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

ART.121

[1] Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risolto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 23.

[2] Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

ART.121

(Risoluzione del contratto di edizione nei casi di opere incompiute)

1. Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risolto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 24.

2. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena di **nullità del contratto**.

ART.122

[1] Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».

[2] Il contratto « per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

[3] Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

[4] Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

[5] Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.

[6] In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni del numero di ristampe che stimi conveniente.

ART.122

Il contratto di edizione può essere «per edizione» o «a termine».

Il contratto «per edizione» conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro ~~vent'anni~~ **dieci anni** dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione «a termine» conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere ~~vent'anni~~ **dieci anni**, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di ~~vent'anni~~ **dieci anni** non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche. In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

All'articolo 122, **aggiungere il seguente comma:**

“Indipendentemente dal genere di contratto di edizione adottato tra le parti e dal compenso spettante all'autore ai sensi dell'articolo 126 e dell'articolo 130, anche qualora si sia perfezionato contratto diverso da quello regolato nella presente sezione, spetta all'autore dell'opera letteraria un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Tale compenso non è rinunciabile né cedibile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945, n. 440”

- (Modalità del contratto di edizione)

1. [...] Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. **Il contratto non può eccedere i vent'anni della consegna del manoscritto completo da parte dell'autore**

2.. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

3. [...]Il termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.

4. In **tutte** le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni del numero di ristampe **che reputi** conveniente.

ART.123

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

ART.124

[1] Se più edizioni sono previste nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

[2] Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

[3] Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risolto.

[4] L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell'editore.

ART.125

[1] L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

[2] L'autore ha altresí l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

ART.125

(Obblighi dell'autore)

1.L'autore è obbligato:

1)a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa **anche in formato digitale ;**

2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

2.L'autore ha altresí l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

ART.126

L'editore è obbligato:

- 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
- 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

ART.126

Aggiungere al punto 1 la dicitura “e del traduttore” dopo “col nome dell'autore”.

(Obblighi dell'editore)

1.L'editore è obbligato:

- 1)a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
- 2)a pagare all'autore i compensi **se pattuiti in contratto.**

ART.127

[1] La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

[2] In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

[3] È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

[4] Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

ART.128

[1] Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

[2] L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

[3] Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

ART.129

[1] L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

[2] L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.

[3] Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

ART.130

[1] Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

ART.130

Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, ~~salvo patto in contrario~~, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Da inserire il seguente comma:

Gli autori di traduzioni saranno compensati con una somma a stralcio, garantita e costituente anticipo sulla partecipazione percentuale (royalty) ai proventi di vendita dei testi tradotti, secondo il numero di copie vendute e il ricavato delle utilizzazioni secondarie e derivate del testo, una volta ecceduta la somma a stralcio pattuita. Si demanda alle associazioni di categoria il compito di definire i criteri per il calcolo delle royalty.

(Compenso spettante all'autore)

1. Il compenso spettante all'autore se pattuito in contratto è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze **o raccolte di atti**

opere tecniche o scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

2. Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

ART.131

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questa può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

ART.131

(Determinazione del prezzo di copertina dell'opera editoriale)

2. Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero

ART.132

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

ART.132

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, ~~salvo pattuizione contraria oppure nel~~ **In** caso di cessione dell'azienda **l'editore cedente ha comunque l'obbligo di comunicare all'autore il trasferimento dei diritti.** Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

Abolizione della dicitura "*salvo pattuizione contraria*". Impossibilità di trasmissione dei diritti da un editore ad un altro senza il consenso dell'autore.

ART.133

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

ART.134

I contratti di edizione si estinguono:

- 1) per il decorso del termine contrattuale;
- 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
- 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 121;
- 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
- 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'articolo 128 o nel caso previsto dall'articolo 133;
- 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

ART.134

(Estinzione del contratto di edizione)

1. I contratti di edizione si estinguono:

- 1)per il decorso del termine contrattuale;
- 2)per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
- 3)per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 128 comma 2;
- 4)perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
- 5)nei casi di risoluzione del contratto **contemplati dal presente codice**
- 6)nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni di [...] questo capo.

ART.135

[1] Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

[2] Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132.

ART.136

[1] Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

[2] Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

ART.136

Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

~~Salvo patto contrario~~, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri

(Contratto di rappresentazione)

1. Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione **o in pubblico** , è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nel codice civile, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

2. Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

ART.137

L'autore è obbligato:

- 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
- 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

ART.138

Il concessionario è obbligato:

- 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
- 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
- 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

ART.138

(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario è obbligato:

- 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
- 2) a lasciare **verificare dall'autore la conformità della rappresentazione ai principi di cui al presente codice;**
- 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti **od esecutori in pubblico** dell'opera , **nel caso in cui questi siano stati espressamente concordati** con l'autore .

ART.139

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

ART.139

(Rappresentazione pubblica dell'opera)

Alla rappresentazione dell'opera si applicano le disposizioni in materia di edizione , in quanto compatibili con la natura dell'opera e l'attualità della rappresentazione ad eccezione del termine di esecuzione fissato dal contratto che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali .

ART.140

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

ART.140

(Mancata rappresentazione dell'opera)

1. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con **le forme e gli effetti di cui alle disposizioni del presente codice.**

ART.141

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

ART.142

[1] L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

[2] Questo diritto è personale e non trasmissibile.

[3] Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (17), la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

ART.142

[1] L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riproduzione, **comunicare al pubblico**, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

[2] Questo diritto è personale e non trasmissibile.

[3] Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed **al Ministero per i beni e le attività culturali**, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

(diritto dell'autore di ritirare l'opera del commercio)

1. L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riproduzione, **comunicare al pubblico**, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

2. Questo diritto è personale e non trasmissibile.

3. Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero per i beni e le attività culturali, **per la annotazione sugli appositi registri**. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'annotazione gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria **competente ai sensi delle disposizioni del presente codice** per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione del risarcimento del danno.

ART.143

[1] L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

[2] L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

[3] Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

[4] La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.

ART.143

[1] L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, **comunicazione al pubblico**, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

[2] L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

[3] Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

[4] La continuazione della riproduzione, **comunicazione al pubblico**, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.

(Disposizioni sui procedimenti civili sulle domande di ritiro dell'opera dal commercio)

1. **Il giudice**, se riconosce **sussistenti** le gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, **comunicazione al pubblico**, esecuzione, rappresentazione o **rivendita** dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

2. **Il giudice** può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

3. Se l'**indennizzo** non è pagato nel termine fissato dal **giudice** cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

4. La continuazione della riproduzione, **comunicazione al pubblico**, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, **scaduto** il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, **o se** dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali **previste da questo codice** per la violazione del diritto di autore.

Art. 144

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Art. 144

(Compenso a favore degli autori di originali di opere dell'ingegno per le vendite successive)

1. Gli autori delle opere d'arte **figurativa e del manoscritto originale di un'opera** hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. [...]

Art. 145 - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

Art. 146

1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori ed ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione Europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

Art. 147

1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Art. 147

(Inalienabilità e non rinunciabilità del diritto al compenso per le vendite successive)

1. Il diritto a **compenso per le vendite successive** non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventiva.

Art. 148

1 Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

Art.148

(Durata del diritto a compenso per le vendite successive)

Il diritto a **compenso per le vendite successive** dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

Art. 149

1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Art. 149

(Devoluzione del diritto a compenso per le vendite successive in caso di morte dell'autore)

Il diritto a **compenso** spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP).

Art. 150

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 1.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
 - 5% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;
 - 3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000,00 euro;
 - 1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000,00 euro;
 - 0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000,00 euro;
 - 0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 150

(Determinazione dell'ammontare dei diritti a compenso per le vendite successive)

1. Il compenso previsto dalla **presente sezione** è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a **1.000,00 euro**.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente , i compensi dovuti sono così determinati:
 - 5%** per la parte del prezzo di vendita **fino a 50.000,00 euro**;
 - 3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000,00 euro;
 - 1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000,00 euro;
 - 0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000,00 euro;
 - 0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 151 - 1. I prezzi di vendita di cui all'articolo 150 sono determinati al netto dell'imposta.

Art. 152

1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Sino al momento in cui il versamento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) non sia stato effettuato, il soggetto di cui al precedente comma è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. Il soggetto di cui al comma 2, intervenuto nella vendita quale acquirente o intermediario, risponde solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Art. 152

(Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso per le vendite successive)

1. Il compenso di cui agli articoli **precedenti** è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è a carico dei soggetti **tenuti al versamento ai termini della presente sezione.**
3. Sino al momento in cui il versamento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) non sia stato effettuato, il soggetto di cui **al precedente comma** è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. **Il soggetto** di cui al comma 2, intervenuto nella vendita quale acquirente o intermediario, risponde solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Art. 153

1 Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il prezzo minimo delle quali sia quello indicato al primo comma dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Art.154

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso, ed a darne pubblicità. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al primo comma, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a partire dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1 .

Art. 154

Nuovo primo comma

(Funzioni della S.i. a.e. in materia di compenso per le vendite successive)

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso, **ed a darne pubblicità.**

Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la stessa Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

Art. 155

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

Capo III
Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione I — *Difese e sanzioni civili.*
§ 1. — *Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.*

ART.156

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

ART. 156

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione, **ovvero siano adottate le misure idonee ad impedire la continuazione o la ripetizione dell'illecito.** Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

ART. 156-bis.

1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

ART. 156-bis.

1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte **o all'intermediario i cui servizi sono utilizzati** . Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte **o all'intermediario** di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

modificare il comma 3 art. 156-bis nel seguente modo: *“sentita la controparte o il titolare dei dati qualora diverso dalla controparte”*.

Art. 156-ter

1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere *a)* o *b)* come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.

ART.157

[1] Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

[2] Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

ART.158

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

ART. 158

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile e il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile. Il danno da mancato guadagno può essere liquidato sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

In caso di violazione dolosa o compiuta con grave negligenza, il titolare del diritto leso può inoltre chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, direttamente conseguiti dall'usurpatore a seguito della violazione, nella misura in cui essi eccedano l'entità del danno risarcibile.

In caso di utilizzazione abusiva non colposa, il titolare del diritto può chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, conseguiti dall'utilizzatore, dedotti i costi sostenuti, la porzione di utili imputabile ad una specifica attività migliorativa dell'opera e il beneficio di cui possa godere il titolare del diritto d'autore.

4. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile e il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile. Il danno **da mancato guadagno può essere liquidato** sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

In caso di violazione dolosa o compiuta con grave negligenza, il titolare del diritto può inoltre chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, conseguiti dall'usurpatore a seguito della violazione, nella misura in cui essi superino l'entità del danno risarcibile.

In caso di utilizzazione abusiva non colposa, il titolare del diritto può chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, conseguiti dall'utilizzatore, dedotti i costi sostenuti, la porzione di utili imputabile ad una specifica attività migliorativa dell'opera e il beneficio di cui possa godere il titolare del diritto d'autore.

5. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

4. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili lordi realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

ART.159

1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

ART.160

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

ART.161

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Art 161

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un'opera dell'ingegno.

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Nella materia di cui alla presente legge il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

ART. 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia (77).

ART. 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.[...]

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o di sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad

uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni

dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia .

Art. 162-bis.

1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Art. 162-ter.

1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

ART.163

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari..

2.Pronunciando l'inibitoria. il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento .

3.Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73 bis. oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4.Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74 ,arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.

ART.163

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. **(art. 9 comma 1, lett.a dir.)**

2.Pronunciando l'inibitoria. il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento .

3.Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73 bis. oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4.Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74 ,arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria. il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2-bis. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire la misura sopra menzionata, decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la pronuncia recante la misura anzidetta.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73 bis. oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.

ART.164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione alle altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

ART.164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

[...]

2) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione alle altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

ART.165

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

ART.166

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

ART.167

1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

- a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
- b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».

§ 2. — *Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.*

ART.168

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

ART.169

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

ART.170

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

ART.171

[1] Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis (81) e dall'articolo 171-ter(82), è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato (*) esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (83);

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[2] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[3] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa

ART. 171

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis) e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro **51 a euro 2.065** chiunque, senza averne diritto a qualsiasi scopo , in qualsiasi modo **o forma e avvalendosi di qualunque supporto:**

a) riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico , comunica al pubblico, noleggia o distribuisce un opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ;

b) **abrogato**

c) **da abrogare ???** compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) **già abrogato**

f) **da abrogare ???** assorbito da 1° comma in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ri-trasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da da due~ a dieci milioni di lire.

artt.171 a 171 nonies

Proposta: **abrogazione di tutti gli articoli e unificazione nel solo art. 171:**

Qualora i fatti di cui a questo comma non costituiscano più grave reato, chiunque utilizza un'opera protetta o ne fruisce in qualsiasi modo, a fine di lucro senza l'autorizzazione del titolare dei diritti e' punito, a querela della persona offesa, con una pena fino a un anno di reclusione o con la multa fino a Euro 7.500,00.

all'onore od alla reputazione dell'autore.

[4] La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1032 a 5164 euro (84).

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità o se l'opera non è più in commercio.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 7.500,00 Euro a 50.000,00 Euro e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con altre persone, in associazione per delinquere finalizzata alla violazione dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, o sotto il vincolo della continuazione.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui al comma precedente mettono in pericolo l'economia pubblica.

La sentenza di condanna pronunciata ai sensi dei precedenti commi due e tre implica la confisca e la distruzione dei beni eventualmente sequestrati e la pubblicazione della sentenza stessa a cura del titolare dei diritti violati e a spese del condannato.

ultimo comma, coordinato con la **modifica** proposta: La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività **commerciale** (~~di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione~~) da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

let. a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa **o una sequenza di immagini in movimento o un'emissione radiofonica o televisiva**”

ART.171-bis (85)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2582 euro a 15493 euro. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

ART.171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione i medesimi programmi, [...] è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. **La stessa pena si applica altresì a chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, noleggia, cede a qualsiasi titolo qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.**

Chiunque abusivamente duplica, **a scopo di lucro**, programmi per elaboratore o ai medesimi fini **abusivamente** importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione i medesimi programmi [...], è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2582 euro a 15493 euro. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a **15493 euro** se il fatto è di rilevante gravità. **La stessa pena si applica altresì a chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, noleggia, cede a qualsiasi titolo qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.**

ART.171-ter (86)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 15493 euro chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (87);

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis)* fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente

ART. 171—ter

1. È punito se il fatto è commesso per uso non personale con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 15493 euro chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente, **in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico, comunica al pubblico, noleggia, detiene per la vendita o distribuisce un opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana**

b) abrogato (assorbito da lettera a)

c) da abrogare (assorbito da lettera a)

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, **comunica al pubblico in qualunque modo e con qualsiasi procedimento** qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (87);

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, **comunica al pubblico** con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Tra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h)abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse

2.È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2582 a 15493 euro chiunque:

a)riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b)esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tute-

finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (88);

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (89).

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2582 a 15493 euro chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

late dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Valutare se non debba essere sanzionato come all'art. 171 octies l'utilizzo per uso personale di apparecchi o software per eludere le misure tecnologiche di protezione

1. È punito se il fatto è commesso per uso non personale con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente, **in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico, comunica al pubblico, noleggia, detiene per la vendita o distribuisce un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana**

b) **abrogato (assorbito da lettera a)**

c) **da abrogare (assorbito da lettera a)**

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, **comunica al pubblico in qualunque modo e con qualsiasi procedimento** qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (87);

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, **comunica al pubblico** con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di

rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Tra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h)abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse

2.È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a)riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;b)esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c)promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3.La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4.La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a)l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b)la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c)la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5.Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Valutare se non debba essere sanzionato come all'art. 171 octies l'utilizzo per uso personale di apparecchi o software per eludere le misure tecnologiche di protezione

lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo:

“e sempre che non risulti l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, ai sensi dell'art. 181-bis, comma 2”.

ART.171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da 516 euro a 5164 euro, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (90).

ART.171-quinquies

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (91).

ART.171-sexies

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato (92).

ART.171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i

quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge (92).

ART.171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 25822 euro chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15493 se il fatto è di rilevante gravità (92).

Art. 171-octies-bis.

1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

Art. 171-octies-bis.

1. E' punito con la reclusione da tre mesi a due anni chiunque, richiesto ai sensi dell'art. 156 ter, fornisca false informazioni.

ART.171-novies

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*bis*, comma 1, e dall'articolo 171-*ter*, comma 1.

ART.172

[1] Se i fatti preveduti nell'articolo 171 (93) sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a euro 1032 (94).

[2] Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 152 e dell'art. 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1034 euro a 5165 euro.

ART.172

[1] Se i fatti preveduti **nell'art. 171** sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a euro 1032.

[2] **ABROGATO**

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 152 e dell'art. 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1034 euro a 5165 euro.

[1] Se i fatti preveduti nell'articolo 171 (93) sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 (94).

[2] **Con la stessa pena è punito chiunque:**

a) **esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;**

b) **non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;**

c) **viola le norme degli articoli 175 e 176 (95).**

[3] **[È punito con l'ammenda fino a lire ottantamila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178] (96).**

ART.173

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

ART.173

173 e 174 bis a quinquies

Proposta: **abrogazione di tutti gli articoli e unificazione nel solo art. 173:**

Sanzioni amministrative: la sentenza di condanna pronunciata ai sensi dell'art. 171 di questa legge applica alternativamente anche le sanzioni amministrative indicate nei seguenti commi.

La sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00 nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

ART.174

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

ART.174-bis

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.(97).

ART.174-bis

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Nota, l'eliminazione dell'inciso "in misura comunque non inferiore a euro 103,00" porterebbe all'eliminazione di sanzioni amministrative di entità milionaria riportando tali sanzioni a livelli applicabili.

ART.174-ter

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o nolleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale (98).

ART.174-quater

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni (99).

ART.174-quinquies

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981. n.689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio(100).

TITOLO IV

Diritto demaniale

Articoli da 175 a 179 abrogati

ripristinare quale tassa di scopo

TITOLO V

Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

ART.180

[1] L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite (102) e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

[2] Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

[3] L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno (103), nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (104), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

ART.180

1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di...**(ELIMINATO)**.. comunicazione al pubblico via satellite (102) e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

[2] Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

[3] L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi**(ELIMINATO)**..i nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti **nello Stato****(ELIMINATO)**...ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine *senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati all'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAP) (104), per scopi di assistenza alle categorie degli autori da esso protette, nonché ad enti o associazioni, per l'assistenza alle altre categorie da essi rappresentate.*

1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite (102) e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

2. Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed

autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

3. L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

4. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. **Anche in vigenza del rapporto associativo con la Siae. l'autore è libero di autorizzare direttamente l'utilizzo non commerciale delle sue opere.**

5. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

6. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno (103), nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

7. I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (104), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

8. La Siae esercita le attività di gestione collettiva dei diritti connessi, riconoscendo loro forme di rappresentanza.

* al comma 4, è aggiunto la seguente proposizione:

“In vigenza del rapporto associativo con la Siae. l'autore è libero di autorizzare direttamente l'utilizzo non commerciale delle sue opere”.

* è aggiunto il comma 8): **“La Siae esercita le attività di gestione collettiva dei diritti connessi,**

riconoscendo loro forme di rappresentanza”.

ART.180-bis

1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (105).

Nuovi

Art. 180-ter.

1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione, attraverso reti digitali, per fini personali e senza scopo di lucro, a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente opere protette, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o di diritti connessi.

2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni previste al citato comma 1.

3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti.

4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti possono indicare che non intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al comma 1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 180-quater

1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti di cui agli articoli 68, comma 2, e 69, comma 1, a mettere a disposizione del pubblico, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, al fine e alle condizioni previste all'art. 71-sexies, le opere presenti nelle rispettive raccolte è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative dei titolari dei diritti e dei detentori di diritti connessi.

2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con gli enti di cui al comma 1, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.

3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati o aderenti.

4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto.

5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti d'autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di autorizzazione previsto al comma 1, dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.

6. Gli enti di cui al comma 1 sono esentati dall'obbligo di cui al medesimo comma per le opere delle quali sono titolari di tutti i diritti necessari per esercitare le facoltà di cui al comma 1, sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.

ART.181

[1] Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

[2] La Società può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

ART.181

[1] Oltre alle funzioni indicate **negli articoli precedenti** ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

[2] La Società può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione **di imposte**, tasse, contributi, diritti.

ART.181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. La

ART.181-bis

“1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, **tutelate dalla presente legge**, destinato ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

L'obbligo di apposizione del contrassegno non si applica ai supporti contenenti programmi per elaboratore, a meno che questi contengano più del 50% di suoni, voci o sequenze di immagini in movimento estratte da opere cinematografiche o audiovisive, composizioni musicali o fonogrammi non espressamente realizzate per tale programma e nel caso in cui l'inclusione di tali opere o fonogrammi costituisca un'utilizzazione economica competitiva con la fissazione individuale di tali opere o fonogrammi, tale che l'uso delle opere o fonogrammi rappresenti lo scopo primario per l'acquisizione dei programmi per elaboratore.

Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del **Ministro dei Beni Culturali**, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Il titolare dei diritti su di un programma per elaboratore, al fine di avvalersi dell'assistenza antipirateria della SIAE, può decidere di depositare una apposita dichiarazione identificativa che sarà depositata con congruo anticipo presso la SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del **Ministro dei Beni Culturali**, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché .della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei

spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno (106).

prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.”

prima delle parole “In presenza di seri indizi, la Siae verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione”, è inserito il seguente periodo:

“L'attestazione è allegata al supporto e deve essere consegnata al rivenditore al minuto”.

ART.181-ter

1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni (107).

ART.181-ter

1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie **o degli enti interessati.....** la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del **Ministro per i beni e le attività culturali** sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.(ELIMINATO)...

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto da **Ministro per i beni e le attività culturali**, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni (107).

1. I compensi per le riproduzioni di cui all'art. 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). **La misura e le modalità di pagamento dei detti compensi sono stabilite in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori, degli editori, dei produttori e degli importatori di carta. I criteri e le modalità di ripartizione di detti compensi sono stabiliti in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori e degli editori. La misura della provvigione spettante alla SIAE è stabilita in base ad accordi tra la Società e le categorie interessate degli autori e degli editori, tenuto conto delle spese e degli oneri sostenuti, anche in relazione alle attività da porre in essere per la rilevazione dei dati e per il controllo. In mancanza di tali accordi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. Fino all'entrata in vigore dei detti accordi ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, resta operativo il sistema determinatosi sotto la disciplina previgente.**

ART.182

[[1] La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento.

[2] Il suo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione] (108) (109).

ART.182

ARTICOLO SOPPRESSO DALL'ART.7 , COMMA OTTAVO, DEL D.LGS. 419/1999.

ART.182-bis

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera *a)*;

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-*septies* (110).

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari e agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera *e)* del comma 1 (111). Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71 *septies*. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.(112) (113).

ART.182-bis

d) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione della carta destinata agli usi consentiti dall'art.68, nonché sull'attività di riproduzione per uso personale prevista nel medesimo art.68;

ART.182-ter

1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale (113).

ART.183

[1] L'esercizio della attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (114), secondo le norme del regolamento.

[2] A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

[3] Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

[4] L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento.

ART.183

[1] L'esercizio della attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del **Ministero per i beni e le attività culturali** secondo le norme del regolamento.

[2] A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

[3] Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

[4] L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del, **Ministro per i beni e le attività culturali** secondo le norme del regolamento.

ART.184

[1] Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le sue eventuali osservazioni e proposte.

[2] L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono domandate dal suo statuto.

[3] All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182 (109).

ART.184**ABROGATO**

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

ART.185

[1] Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'articolo 189.

[2] Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

[3] Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

ART.186

[1] Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

[2] Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti (115).

3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione (116).

ART.186

[1] Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori **di altri paesi**.

2. Salvo l'applicazione delle convenzioni, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità.

3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione (116).

ART.187

[1] In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

[2] Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta (115).

ART.187**ABROGATO**

ART.188

[1] L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100.

[2] La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

[3] Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

[4] Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.

[5] Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni (115).

ART.188

ABROGATO

ART.189

[1] Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

[2] In difetto della condizione sopra indicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.

ART.189

[1] Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera **audiovisiva, cinematografica o costituita da sequenze di immagini in movimento, al fonogramma o analogo supporto, ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, alle opere fotografiche** ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o **materiali protetti** realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

2. In difetto della condizione sopra indicata sono applicabili a dette opere e materiali protetti le disposizione dell'art. 186.

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

ART.190

[1] È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (17) un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

[2] Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

3. Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-*quinquies*, comma 4 (117).

ART.190

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

2. Il Comitato è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge nelle materie attinenti il diritto d'autore o ad esso connesse. Il comitato provvede inoltre a:

a) studiare le questioni attinenti al diritto d'autore ed alla sua protezione;

b) esprimere pareri a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi e d amministrativi generali;

c) esprimere pareri sulle questioni relative al diritto d'autore che gli vengano sottoposte dal Ministro, anche a richiesta delle amministrazioni o enti pubblici;

d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi e regolamenti;

e) esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-*quinquies*, comma 4.

ART.191

[1] Il Comitato è composto (118):

a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (17);

b) dei vicepresidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

c) [di un rappresentante del P.N.F.] (119);

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e commercio e di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori;

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

[2] I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un quadriennio.

ART.191

[1] Il Comitato è composto :

a) **dal presidente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali (17);**

[...]

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e commercio e di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori;

h) da **sei** esperti in materia di diritto di autore designati **dal Ministro per i beni e le attività culturali** .

[2] I membri del Comitato sono nominati con decreto **dal Ministro per i beni e le attività culturali** e durano in carica **un quinquennio**.

ART.192

[1] Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Presidente stesso.

ART.192

[1] Il Comitato si riunisce **almeno una volta ogni anno e tutte le volte che ne sia richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti.**

ART.193

[1] Il Comitato può essere convocato: *a)* in adunanza generale; *b)* in commissioni speciali.

2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'art.191, primo comma, lettera h, ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri (120).

[3] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

ART.193

[1] Il Comitato può essere convocato: **in adunanza generale o in commissioni speciali.**

2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'art.191, primo comma, lettera h, ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri (120).

[3] **Il presidente può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni di volta in volta da esaminare.**

ART.194

La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (121).

ART.194

1.La segreteria è affidata al capo dell'ufficio competente per la materia del diritto d'autore, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

ART.194-bis

La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

- a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
- b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura civile (122).

ART.195

Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

ART.196

[1] È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

[2] Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

ART.197

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento (123).

ART.197

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento **(Si propone l'abrogazione salvo riesame della questione nelle sedi competenti).**

ART.198

Nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire centosessanta milioni (124), sui proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

ART.199

[1] La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

[2] Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

ART.199-bis

[1] Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data (125).

(Si propone l'abrogazione degli articoli da 199-bis a 204 incluso).

(Si propone l'abrogazione degli articoli da 199-bis a 204 incluso).

ART.200

[Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite] (126).

ART.201

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

ART.202

Agli effetti dell'articolo 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

ART.203

[1] Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione (127).

[2] Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.

ART.204

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore) (128).

ART.205

[1] Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.

[2] Sono altresí abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la Legge 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

ART.206

[1] Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

[2] Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000.

[3] La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

[4] Entro lo stesso termine sarà altresí emanato un nuovo statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (129).